SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 136° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 13 luglio 1995, n. 295.

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa . . . . Pag. 4

DECRETO-LEGGE 24 luglio 1995, n. 296.

Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 1995.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'A.R.A.N. - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali . . Pag. 18

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 13 giugno 1995, n. 297.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di esecuzione dell'attività ispettiva dei servizi ispettivi centrale e compartimentali del Dipartimento del territorio . . . . Pag. 18

DECRETO 12 giugno 1995.

Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche dovute per gli autobus importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti . . . . Pag. 24

DECRETO 12 luglio 1995.

Variazione della denominazione di alcune marche di tabacco lavorato estero di provenienza CEE . . . . Pag. 25

DECRETO 12 luglio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari . . . . Pag. 25

Ministero del tesoro

DECRETO 4 luglio 1995.

Assoggettamento della società Alutekna S.p.a., in Porto Marghera, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 26

DECRETO 13 luglio 1995.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria . . . . Pag. 27

Ministero della sanità

DECRETO 8 maggio 1995.

Norme sanitarie per la movimentazione di cavalli a fini ippico-sportivi . . . . Pag. 28

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 20 giugno 1995.

Proroga dei termini per la presentazione delle proposte da parte dei comuni relative ai programmi di riqualificazione urbana. Pag. 28

DECRETO 12 luglio 1995.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli nelle isole Eolie. Pag. 29

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

DECRETO 5 luglio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop.Al. - Soc. coop. a r.l.», in Minerbio, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 29

DECRETO 5 luglio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L.E.A.» - Lavori edili & affini S.r.l., in Ponte nelle Alpi, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 30

DECRETO 5 luglio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Rondine - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Parma, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 30

DECRETO 5 luglio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Cooperativa agricolo forestale Rinascita» società cooperativa a responsabilità limitata, già «Rinascita - Società cooperativa agricolo forestale a responsabilità limitata», in Piancastagnaio, e nomina dei commissari liquidatori. Pag. 31

DECRETO 5 luglio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Cosmoviter - Società cooperativa a r.l.», in Colobraro, e nomina del commissario liquidatore . . . Pag. 31

DECRETO 12 luglio 1995.

Determinazione del reddito convenzionale giornaliero da valere per l'anno 1995 ai fini del calcolo e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario . . . . Pag. 31

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Palermo

DECRETO RETTORALE 11 luglio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 32

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera dei deputati: Convocazione . . . . Pag. 38

Ministero di grazia e giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante: «Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale». Pag. 38

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 21 luglio 1995 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 38

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare per attività partigiana . . . . Pag. 38

Ministero dell'interno: 135° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo . . . . Pag. 39

Ministero delle finanze: Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da due contribuenti . . . . Pag. 56

Università di Urbino: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento. Pag. 56

Seconda Università di Napoli: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 56

Politecnico di Bari: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 56

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 90

Ministero del tesoro

CIRCOLARE 3 luglio 1995, n. **40.**

Attuazione del titolo V del decreto legislativo n. 29/1993 (art. 65, terzo comma). Relazione al conto annuale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

95A4301

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 13 luglio 1995, n. 295.

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri)

1. È prorogata al 30 giugno 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 167 del 1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 14.700 milioni per l'anno 1994 e di lire 7.200 milioni fino al 30 giugno 1995. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 14.700 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno medesimo, per gli importi indicati a fianco di ciascuno: capitolo 3006 per lire 8.750 milioni; capitolo 3097 per lire 294 milioni; capitolo 3104 per lire 180 milioni; capitolo 3106 per lire 1.530 milioni; capitolo 3107 per lire 296 milioni; capitolo 3109 per lire 60 milioni; capitolo 3110 per lire 47 milioni; capitolo 3112 per lire 12 milioni; capitolo 3113 per lire 30 milioni; capitolo 3117 per lire 3.391 milioni; capitolo 3118 per lire 8 milioni; capitolo 3122 per lire 32 milioni; capitolo 3134 per lire 70 milioni; all'onere di lire 7.200 milioni per l'anno 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonchè quelle relative alle provvidenze per i profughi, stabilite dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, nelle misure fissate dall'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'articolo 8 della medesima legge n. 344 del 1991, sono pro-

rogate fino al 31 dicembre 1997. A tal fine è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1994, nonchè di lire 2.000 milioni, 7.000 milioni, 7.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1995 e di lire 2.000 milioni, 8.000 milioni, 8.000 milioni e 4.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 16.600 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico dei capitoli dei seguenti stati di previsione per l'anno medesimo per gli importi a fianco di ciascuno indicati: Ministero del tesoro, capitolo 5955 per lire 6.000 milioni, capitolo 8775 per lire 2.000 milioni; Ministero degli affari esteri, capitolo 2693 per lire 4.000 milioni, capitolo 3583 per lire 600 milioni; Ministero dell'interno, capitolo 4299 per lire 4.000 milioni; all'onere di lire 20.600 milioni per l'anno 1995 e di lire 22.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 16.600 milioni per l'anno 1995 e a lire 18.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 7.800 milioni per il 1995, lire 7.600 milioni per il 1996 e lire 7.400 milioni per il 1997, l'accantonamento e le corrispondenti proiezioni relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 8.800 milioni per il 1995, lire 11.000 milioni per il 1996 e lire 11.200 milioni per il 1997, l'accantonamento e le corrispondenti proiezioni relativi al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 4.000 milioni a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni 1996 e 1997. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia sarà utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri e l'Università popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni che ne fanno parte, per la realizzazione di lavori indicati dalle comunità italiane in Istria e dall'Unione italiana, in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti italiani di cultura all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento aggiuntivo di lire 5.000 milioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede a carico del capitolo 2694 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994. Le somme non impegnate in tale anno possono essere utilizzate nell'anno successivo.

4. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri».

5. Per consentire la prosecuzione fino all'anno 1997 degli interventi dell'Associazione «Servizio sociale internazionale – Sezione italiana», con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, è autorizzata la concessione del contributo di lire 2 miliardi annue per gli anni dal 1994 al 1997, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n. 86. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 2.000 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico del capitolo 3191 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo; all'onere di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

6. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annue a decorrere dal 1995 a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 500 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico del capitolo 2696 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo; all'onere di lire 4.000 milioni annue a decorrere dal 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7. Per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di istituti italiani di cultura all'estero, la spesa di cui all'articolo 21 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è integrata per l'anno 1995 di lire 3.000 milioni cui si provvede mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul capitolo 2694 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per lo stesso anno, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 8001 nel medesimo stato di previsione.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

(Proroga del Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico; studi e lavori nel bacino dell'Isonzo)

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. È autorizzata la spesa di lire 75 miliardi, di cui:

a) lire 1.900 milioni per il finanziamento degli studi di piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno, da assegnare al Ministero degli affari esteri;

b) lire 3.100 milioni per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano, da assegnare all'Autorità di bacino del fiume Isonzo.

4. È demandato all'Autorità di bacino del fiume Isonzo il coordinamento degli studi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3.

5. La restante somma di lire 70 miliardi sarà utilizzata, con procedure atte a conseguire gli obiettivi di urgenza, per la progettazione e l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di risanamento delle acque del bacino dell'Isonzo, sulla base di un programma di interventi adottato dall'Autorità di bacino, nel rispetto dei princìpi del redigendo piano di bacino. Nel programma degli interventi potranno essere previste opere da realizzare in territorio sloveno, purchè strettamente connesse alle conseguenti opere da realizzare in territorio italiano; per l'esecuzione di tali opere il Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino, individuerà le relative procedure. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base del programma adottato dalla competente Autorità di bacino, in deroga alla procedura di cui all'articolo 22 della legge 18 maggio

1989, n. 183, provvederà all'assegnazione dei fondi ai soggetti attuatori.

6. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3 e 5 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui relative, quanto a lire 1.900 milioni, al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994, quanto a lire 3.100 milioni e a lire 70.000 milioni, rispettivamente ai capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno. Le somme non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno successivo.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.

Art. 3.

(Missione umanitaria in Somalia)

1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, il trattamento economico ed assicurativo stabilito all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge è esteso al personale impiegato nelle attività di ricostituzione della polizia somala indicato dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge.

Art. 4.

(Conservazione di alcune somme nel bilancio dello Stato)

1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottare con decreti del Ministro del tesoro.

2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1994 in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, e della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonchè quelli iscritti ai capitoli 1116, 1125 e 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1994, possono essere utilizzati nell'esercizio 1995.

3. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnate alla data del 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'esercizio 1995.

4. Le disponibilità in conto competenza del capitolo 1112 e in conto residui dei capitoli 4001, 7002, 8002 e 8200 dello stato di previsione del Ministero della difesa non impegnate alla data del 31 dicembre 1994 possono esserlo nell'esercizio 1995.

Art. 5.

(Personale della cooperazione allo sviluppo)

1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1995.

2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino al 31 dicembre 1995 ovvero, se più ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo del personale a contratto risultato vincitore del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tal fine il termine per bandire il concorso è fissato al 30 novembre 1995.

Art. 6.

(Delega al Governo)

1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747, è prorogato al 30 ottobre 1995. I relativi decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Art. 7.

(Sanatoria)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1992, n. 1, 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, 1° luglio 1992, n. 325, 30 dicembre 1992, n. 512, 2 marzo 1993, n. 48, 28 aprile 1993, n. 130, 30 giugno 1993, n. 212, 30 agosto 1993, n. 330, 29 ottobre 1993, n. 429, 28 dicembre 1993, n. 542, 26 febbraio 1994, n. 134, 29 aprile 1994, n. 257, 27 giugno 1994, n. 414, 27 agosto 1994, n. 514, 28 ottobre 1994, n. 601, 28 dicembre 1994, n. 723, 25 febbraio 1995, n. 55, e 29 aprile 1995, n. 142, nonchè quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle materie disciplinate dalla legge stessa.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note all'art. 1

— Il testo degli articoli 1 e 2 del D L. n. 167/1993 (Partecipazione dell'Italia all'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex-Jugoslavia) è rispettivamente il seguente:

«Art. 1. — È autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria nei confronti della Serbia e del Montenegro, deliberato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con le risoluzioni n. 787/92 e n. 820/93 dell'8 aprile 1993, mediante l'invio di un contingente della Guardia di finanza, per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1993.

Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 7 892 milioni per l'anno 1993»

«Art. 2. — 1. Con effetto dall'inizio delle operazioni al personale facente parte della missione di cui all'art. 1 è attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Romania e Ungheria. A tal fine l'indennità speciale all'art. 3 della citata legge viene fissata nella misura del 70 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi al massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado rivestito dagli appartenenti al contingente.

2. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

3. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio connessa all'espletamento della missione di cui al medesimo comma, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente

4. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.

5. Gli autoveicoli impiegati dal contingente nell'operazione di cui all'art. 1, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere condotti anche dal personale di altri Paesi facenti parte della Forza U.E.O.

6. Il personale della Guardia di finanza munito di patente civile può condurre, ove previsto, anche gli autoveicoli degli altri Paesi componenti la Forza U.E.O.

7. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni per l'embargo sul Danubio».

— Il testo degli articoli 13 e 14, commi 1 e 2, della legge n. 19/1991 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale delle regioni Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Bolzano e delle aree limitrofe) è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 13. - Per il finanziamento del programma di comune difesa antigrandine previsto dalla convenzione firmata a Trieste il 6 aprile 1982 tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, è concesso alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1993 di lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno».

«Art. 14. 1. In attesa dell'approvazione di una legge organica di tutela della minoranza slovena in Italia, alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato, per il periodo 1991-1993, un contributo speciale di lire 24 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, per sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia. A tal fine, la regione consulta le istituzioni, anche di natura associativa della minoranza slovena.

2. In attesa dell'approvazione di una legge per gli interventi a favore delle popolazioni italiane in Jugoslavia, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per ciascun anno da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per le attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti».

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 763/1981 (Normativa organica per i profughi) è il seguente:

«Art. 5 *(Indennità di sistemazione e contributo alloggiativo)*. — Ai profughi di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 1 spetta una indennità di L. 500.000 pro capite.

L'indennità è corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o da quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la residenza.

L'indenità non è dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stata stabilita oltre tre mesi dalla data di partenzza dal Paese di provenienza, indicata nell'attestato consolare di rimpatrio né è dovuta quando la indennità venga richiesta dai profughi oltre tre mesi dall'inizio della residenza o dalla data di nascita dei figli nati in Italia.

Ai profughi che ne facciano richiesta è concesso, ai sensi del successivo art. 9, un contributo straordinario pro capite di L. 8.000 giornaliere per quarantacinque giorni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale ed autonoma sistemazione.

L'indennità di cui al primo comma ed il contributo straordinario di cui al quarto comma sono annualmente aggiornati in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente, mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura e localizzati presso la sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso qualsiasi ufficio postale, a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni».

— Il testo degli articoli 2 e 8 della legge n. 344/1994 (Provvedimenti a favore dei profughi italiani) è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 2 *(Provvidenze economiche)*. — 1. L'indennità di sistemazione e il contributo straordinario pro capite, di cui all'art. 5 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, sono elevati rispettivamente a L. 4.000.000 una tantum e a L. 40.000 giornaliere per un periodo massimo di sei mesi.

2. La dichiarazione prevista dall'art. 9, comma secondo, della legge 26 dicembre 1981, n. 763, deve essere resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390».

«Art. 8 *(Reinsediamento)*. — 1. Una indennità una tantum di importo pari a quella prevista dall'art. 2 è corrisposta dal Ministero degli affari esteri ai profughi ai fini del loro reinsediamento nel Paese di provenienza, ove questo avvenga entro sessanta giorni dalla cessazione dello stato di necessità e previo accertamento della permanenza dello stato di bisogno da parte del Ministero dell'interno. In tale caso il Ministero degli affari esteri ne cura il rientro a proprie spese dai luoghi di attuale dimora».

— Il testo dell'art. 7, comma 7, della legge n. 401/1990 (Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero) è il seguente: «7. Presso ogni istituto è istituito un fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al funzionamento dell'istituto stesso, il cui ammontare iniziale è disposto con decreto del Ministro, di concerto con il Minsitro del tesoro, valutate le esigenze degli istituti interessati, anche sulla base dei consuntivi presentati negli anni precedenti. A carico delle disponibilità iscritte al capitolo 2652 dello stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 1991 — disponibilità che vengono all'uopo aumentate, nel solo anno 1991, di 450 milioni — viene costituito il predetto fondo scorta, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero denominato: «Fondo a disposizione per le spese necessarie al funzionamento ed all'attività degli istituti di cultura». Le modalità di gestione dei fondi scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli istituti verranno disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 del presente articolo».

— Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge n. 15/1985 (Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministro degli affari esteri) è il seguente: «2. Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul predetto conto, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero che lo stesso dovrà presumibilmente effettuare, comprese quelle relative al rimborso delle eventuali differenze di cambio».

— Il D.P.R. n. 361/1973 erige ad ente morale il Servizio sociale internazionale - Sezione italiana.

— Il testo degli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 86/1993 (Concessione di un contributo a favore del Servizio sociale internazionale) è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 2. — 1. Alla concessione del contributo di cui all'art. 1 provvede il Ministro degli affari esteri previa presentazione del conto consuntivo dell'ente, approvato in conformità delle nuove direttive statuarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.

2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente al Parlamento il conto consuntivo e la relazione illustrativa dell'attività dell'ente».

«Art. 3. — Il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'ente di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionalizzati o di gravi irregolarità nella gestione gli stessi, dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Ove, nel termine fissato nel decreto di cui al comma 1 le cause che hanno dato luogo alla sospensione, non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento».

«Art. 4. — Oltre a quanto previsto dall'art. 1, le competenti amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana» lo svolgimento di programmi specifici o di attività rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli».

— Il testo dell'art. 21 della legge n. 401/1990, già citata, è il seguente:

«Art. 21 *(Spese per le sedi di istituti o di scuole italiane all'estero)*. — 1. È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, da ripartire in cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1991, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di istituti o di scuole italiane all'estero. L'autorizzazione di spesa per gli anni 1991 e 1992 è di lire 600 milioni annui. La legge finanziaria provvede ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi ai sensi della lettera *c)* del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Per le speciali esigenze degli istituti è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 2.000 milioni nel 1991 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinare a sede degli istituti stessi.

3. Restano in vigore gli articoli 3, 4 e 5 della legge 22 luglio 1982, n. 473».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 8, commi 1 e 2, del D.L. n. 350/1992 (Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex-Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero), non modificato dalla legge di conversione 24 settembre 1992, n. 390, è il seguente:

«Art. 8 *(Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico)*. — 1. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, è costituito presso il Ministero degli affari esteri un apposito Comitato interministeriale, in sostituzione del Comitato di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73, le cui funzioni sono prorogate fino all'atto di costituzione del nuovo Comitato. Il Comitato è composto da dodici rappresentanti, rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e della regione Friuli-Venezia Giulia. Il Comitato è presieduto dal rappresentante del Ministero degli affari esteri ed è assistito, per lo svolgimento dei suoi compiti, da una segreteria istituita presso il medesimo Ministero.

2. Il Comitato interministeriale di cui al comma 1 provvede al coordinamento delle amministrazioni competenti al fine di assicurare la partecipazione italiana alle commissioni miste italo-slovene, italo-croate ed italo-croate-slovene nelle seguenti materie:

a) traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra aree limitrofe di frontiera;

b) protezione ambientale del mare Adriatico e delle zone costiere dall'inquinamento;

c) cooperazione economica e scambi commerciali di frontiera;

d) idroeconomia e protezione ambientale dei corsi d'acqua nelle zone di frontiera;

e) difesa comune contro la grandine ed agrometereologia;

f) manutenzione dei confini di Stato;

g) manutenzione delle strade di frontiera».

— Il testo dell'art. 22 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) è il seguente:

«Art. 22 *(Adozione dei programmi)*. — 1. I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati dai competenti comitati istituzionali.

2. I programmi triennali di intervento relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati d'intesa dalle regioni, in mancanza di intesa si applica il comma 4 dell'art. 20.

3. Alla adozione dei programmi di intervento nei bacini di rilievo regionale provvedono le regioni competenti.

4. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i programmi di intervento, adottati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici - presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, affinché entro il successivo 30 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi, e sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, trasmetta al Ministro del tesoro l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.

5. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.

6. L'approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con riferimento all'accertamento di conformità ed alle intese di cui al citato art. 81».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. n. 551/1993 (Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico) è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 1. — 1. Al personale impiegato in Somalia ed in Mozambico è attribuito, sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane, con partenza dei contingenti entro il 31 marzo 1994 dalla Somalia ed entro il 30 aprile 1994 dal Mozambico, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Somalia. A tal fine l'indennità speciale di cui all'art. 3 della citata legge n. 642 del 1961 viene fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti».

«Art. 4. — 1. Al fine di concorrere alla progressiva rinascita delle istituzioni della Somalia ed alla realizzazione di condizioni minime di sicurezza che favoriscano il processo di riconciliazione nazionale e l'attuazione dei programmi di assistenza umanitaria, l'Italia, in adesione al programma elaborato dalle Nazioni Unite, fornisce un contributo alla ricostituzione di un Corpo di polizia nazionale somala inviando qualificati istruttori, nonché provvedendo alla cessione a titolo gratuito di materiale di addestramento ed equipaggiamento di dotazione

2. Al relativo onere, pari a lire 7 miliardi per l'anno 1994, si provvede con utilizzo parziale delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 2042 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo anno, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212».

Nota all'art. 4

— Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'esercizio 1994, di cui l'articolo in esame autorizza l'utilizzazione nell'esercizio 1995 sono stati disposti dalle seguenti norme: art. 19 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che porta l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli accordi di Schengen; l'art. 7 della legge 26 febbraio 1992, n. 212 (Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale); l'art. 1, commi 5 e 6, della legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale); l'art. 16, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (già citata); l'art. 3 della legge 4 ottobre 1994, n. 579 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1° dicembre 1993).

Note all'art. 5:

— La legge n. 554/1988 contiene disposizioni in materia di pubblico impiego.

L'art. 7, comma 6, di tale legge autorizza le amministrazioni dello Stato a costituire rapporti di lavoro, a tempo pieno o parziale per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore a un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due per progetti-obiettivo in determinati settori ivi elencati o da individuare con D.P.C.M.

— Il testo dell'art. 3, comma 23, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente: «23. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi».

— Il testo dell'art. 5, comma 3, del D.L. n. 543/1993 (Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo) è il seguente: «3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individuerà, con successivo decreto e secondo le modalità e le procedure previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertiro, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la dotazione organica necessaria alla realizzazione dei compiti che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta a svolgere».

— L'art. 4-*bis* del D.L. n. 148/1993 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), introdotto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236, autorizza le pubbliche amministrazioni che utilizzano personale con rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, a bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, e a prorogare detti rapporti fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Nota all'art. 6:

— L'art. 3 della legge n. 747/1994 (Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994) delega il Governo ad emanare norme per adeguare la legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni dell'accorso relativo agli aspetti di diritto di proprietà intellettuale concernente il commercio (Accordo TRIPS) entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, e cioè l'11 aprile 1995.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1787):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 19 dicembre 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 gennaio 1995, con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, VII e VIII.

Esaminato dalla III commissione il 22 febbraio, il 2 marzo e il 28 marzo 1995.

Esaminato in aula il 2 maggio 1995 e approvato il 3 maggio 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1664):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 maggio 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 31 maggio 1995 e il 15 giugno 1995.

Relazione scritta annunciata il 4 luglio 1995 (atto n. 1664/1 - relatore sen. VISENTIN).

Esaminato in aula il 4 luglio 1995 e approvato l'11 luglio 1995.

95G0344

DECRETO-LEGGE 24 luglio 1995, n. 296.

Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, nonché per l'attuazione di interventi di risanamento e tutela ambientale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA

Art. 1.

Utilizzo delle maggiori entrate da fondi ex Gescal

1. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così utilizzate:

a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, primo capoverso;

b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità di cui al punto 4.3 della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1995;

c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali;

d) lire 50 miliardi alla finalità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471;

e) lire 767 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

2. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Art. 2.

Accelerazione delle procedure finanziarie per i programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica

1. I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 dicembre 1995. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non è stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario *ad acta*, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari *ad acta*, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato generale del C.E.R. l'elenco dei programmi costruttivi per i quali è stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretariato generale del C.E.R. procede alla revoca dei relativi finanziamenti.

2. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 dicembre 1995. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del C.E.R., previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla revoca del finanziamento. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al comma 1.

3. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 2, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretariato generale del C.E.R. e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994. Per la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonché con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote I.V.A., eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ivi compresi i fondi destinati dalla delibera CIPE 30 luglio 1991 al completamento del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7.

5. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali è stata data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

Art. 3.

Programmi di riqualificazione urbana e programmi ex articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo.».

2. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorché non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La ratifica di detti programmi deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto, decorsi i quali il programma viene escluso dalla attribuzione dello stesso finanziamento. In ogni caso i finanziamenti non possono essere liquidati in pendenza della ratifica. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, **e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.**

Art. 4.

Accelerazione delle procedure

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«*8-bis*. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, comunica al segretariato generale del C.E.R. l'elenco degli interventi per i quali non si è pervenuti all'inizio dei lavori. Il Ministro dei lavori pubblici promuove ed adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi, a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni.».

Art. 5.

Alloggi da destinare in locazione nelle zone ad alta tensione abitativa

1. Il sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Il prezzo di acquisto degli alloggi non può superare il valore catastale relativo all'anno di acquisizione.».

2. I commi 8 e 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono soppressi ed il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il prezzo di acquisto degli alloggi non può superare il valore catastale relativo all'anno di acquisizione.».

Art. 6.

Esperti

1. Gli esperti di cui all'articolo 8, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere scelti anche tra gli iscritti all'albo previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507.

Art. 7.

Tasso d'interesse per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Ai commi 12, lettera *b)*, e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, le parole: «interesse pari al tasso legale,» sono sostituite dalle seguenti: «interesse pari al costo della provvista dei fondi per le operazioni di credito edilizio, vigente al momento della stipula del contratto, diminuito di due punti».

Art. 8.

Modalità di versamento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'estinzione di altri diritti.

1. Il comma 13 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è sostituito dal seguente:

«*13*. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 1 e al comma 2, lettera *a)*, delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, nonché dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari e sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo delle case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente denominato "Fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560/93", istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, comma dodicesimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130.».

Art. 9.

Anagrafe degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Nell'articolo 32, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali,» sono inserite le seguenti: «esclusi gli istituti autonomi delle case popolari, comunque denominati,».

Art. 10.

Interpretazione autentica

1. Le competenze attribuite al Comitato per l'edilizia residenziale dall'articolo 6, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, devono intendersi comprensive della determinazione e della revisione dei limiti di reddito da applicare ai programmi ed agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresa la revisione dei limiti di reddito di cui agli articoli 20 e 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11.

Interventi in materia di edilizia statale

1. È differita al 1° gennaio 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968, n. 292, relativa agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 30 giugno 1998 esclusivamente per gli immobili demaniali e per gli edifici comunque adibiti ad uffici pubblici.

Art. 12.

Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica

1. I sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, convocano apposite conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimità, ove prescritta, anche in conseguenza della mancata comunicazione da parte delle amministrazioni regolarmente convocate, delle proprie valutazioni entro il termine fissato nella convocazione, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale, anche agli effetti di cui al medesimo articolo 14, comma 2-*bis*.

2. I commissari *ad acta* nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono:

a) convocare e presiedere conferenze di servizio finalizzate all'espletamento dei compiti loro assegnati, ivi incluso l'affidamento delle progettazioni; nelle ipotesi di cui al comma 1, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione interessata, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del commissario;

b) espletare procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi di progettazione per opere che comportino una spesa superiore a 500 milioni, in conformità alle norme comunitarie, anche a valere sull'importo del mutuo concesso.

3. L'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

4. La richiesta di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, in relazione alle procedure di affidamento o di esecuzione di opere di edilizia scolastica che risultino sospese secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, può essere avanzata, in caso di inerzia dell'ente locale competente, dal commissario *ad acta*, dal prefetto o dal provveditore agli studi.

5. In caso di mancata realizzazione delle opere, entro quattro anni dalla nomina del commissario *ad acta*, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione interessata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può delegare al commissario i poteri previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1994, n. 496, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370.

Capo II

INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE

Art. 13.

Ordinanze per fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1994 (pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* n. 75 del 31 marzo 1994 e n. 81 dell'8 aprile 1994), del 23 giugno 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1994), del 7 ottobre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1994), del 7 novembre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1994), del 22 novembre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994), del 31 marzo 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1995) e del 14 aprile 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1995), dirette a fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale in atto in talune aree del territorio nazionale.

2. Per le ordinanze di cui al comma 1, per le quali siano già stati effettuati nell'anno 1994 i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato di somme provenienti da disponibilità esistenti su capitoli di spesa e dalla revoca di finanziamenti già destinati ad interventi ambientali, è autorizzata, anche in deroga all'articolo 17, comma terzo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la riassegnazione dei versamenti stessi al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995.

Art. 14.

Interventi in materia ambientale

1. Per il completamento dei programmi di interventi adottati dalle autorità di bacino e dalle regioni ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e al fine di consentire il trasferimento delle risorse previste dalla tabella 3, punti *A* e *B*, della delibera CIPE 21 dicembre 1993, relativa al Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 miliardi, in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1995, di lire 15,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 4,8 miliardi per l'anno 1997.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per l'anno 1995 si provvede:

a) quanto a lire 6.702 milioni e a lire 20.000 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte, rispettivamente, ai capitoli 7001 e 7704 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa: articoli 7, 8, 9, 11 e 12 della legge 28 agosto 1989, n. 305; articolo 14, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

b) quanto a lire 57.898 milioni, mediante corrispondente utilizzo per lire 52.898 milioni e per lire 5.000 milioni delle somme in conto residui del capitolo 7706 e del capitolo 7951 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi ridotte rispettivamente le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *b)* ed *e)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con i decreti del Ministro dell'ambiente del 30 dicembre 1989, 15 novembre 1990 e 31 dicembre 1990;

c) quanto a lire 41.400 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme in conto residui iscritte per lire 40.400 milioni sul capitolo 7603 e per lire 1.000 milioni sul capitolo 7604 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 8 e 15, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305, e dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 giugno 1992;

d) quanto a lire 4.000 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte in conto residui sul capitolo 7603 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi parzialmente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 19 marzo 1990, n. 57, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con decreto del Ministro dell'ambiente del 12 giugno 1992.

3. Gli importi di cui al comma 2 e ai commi 6 e 7, relativi alle disponibilità in conto residui, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

5. Per il completamento dei programmi di interventi adottati ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa di lire 5.130 milioni per l'anno 1997, da iscrivere sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

6. Al fine di completare i programmi di intervento per le aree a rischio di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 4.870 milioni per l'anno 1997, da iscrivere sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

7. All'onere derivante dai commi 5 e 6 si provvede: quanto a lire 4.000 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte in conto residui per lire 3.000 milioni sul capitolo 7601 e per lire 1.000 milioni sul capitolo 7603 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi parzialmente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 19 marzo 1990, n. 57, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 1992; quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

8. Il Ministro dell'ambiente provvede a trasferire le risorse di cui ai commi 1, 5 e 6 ai soggetti interessati in conformità alla ripartizione disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Le risorse del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, individuate nella tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, così come modificata dalle delibere CIPE 3 agosto 1994 e 20 dicembre 1994, sono proporzionalmente rideterminate dal Ministero dell'ambiente, relativamente agli anni 1995, 1996 e 1997, sulla base degli stanziamenti di lire 291.000 milioni per l'anno 1995, di lire 242.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 291.000 milioni per l'anno 1997 previsti nella tabella *C* della legge 23 dicembre 1994, n. 725, quali rideterminati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché delle disposizioni di cui al comma 6.

11. Per l'attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, predisposti anche a stralcio, il Ministero dell'ambiente può utilizzare i moduli procedimentali della

programmazione negoziata, così come regolamentata dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predisposizione dei medesimi piani il Ministero dell'ambiente può stipulare accordi di programma con gli enti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

12. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere il cui valore sia di entità superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti necessità logistiche ed operative, è posto a carico del soggetto committente il progetto, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo, da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata anche ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15.

Norme per la tutela del suolo

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è differito al 31 dicembre 1995. Le regioni adottano provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti da richiedere con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

2. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, comma 2, della stessa legge per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato. Le relative somme sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai fini della erogazione agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dallo stesso Ministero dei lavori pubblici, in base ai criteri stabiliti nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero accesso presso la Banca d'Italia ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono versate nel capitolo di cui alla presente disposizione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire i capitoli di bilancio di cui al presente comma.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, variazioni compensative tra i capitoli 3404, 3405, 3406, 3407, dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni e alle spese di rappresentanza e degli oneri connessi alla organizzazione e alla partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale delle autorità di bacino di rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume Serchio.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0348

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 1995.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'A.R.A.N. - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'A.R.A.N. - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni di Roma;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'A.R.A.N. - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, con sede in Roma, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

95A4308

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 giugno 1995, n. 297.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di esecuzione dell'attività ispettiva dei servizi ispettivi centrale e compartimentali del Dipartimento del territorio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, concernente le «Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze»;

Visto l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il «Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze»;

Visto l'art. 25, Capo VI, del decreto ministeriale 23 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1993, concernente la «Organizzazione interna del Dipartimento del territorio»;

Considerata la necessità di stabilire i criteri e le modalità di esecuzione della attività ispettiva del Dipartimento del territorio;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994;

Vista la comunicazione protocollo n. 839 inviata il 20 marzo 1995 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Titolo primo

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO CENTRALE

Art. 1.

1. Il Servizio ispettivo centrale svolge le funzioni di vigilanza sul corretto andamento e sulla efficienza dei servizi ed uffici del Dipartimento del territorio, con esclusione di funzioni direttive o sostitutive nella organizzazione interna e nella attività operativa dei servizi ed uffici medesimi.

Art. 2.

1. Il Servizio ispettivo centrale opera alle dirette dipendenze del direttore generale del Dipartimento ed esplica, anche su richiesta rivolta allo stesso dal direttore generale degli affari generali e del personale e dai direttori centrali del Dipartimento del territorio, funzioni di verifica della efficienza degli uffici del Dipartimento del territorio ed attività di vigilanza sui Servizi delle direzioni compartimentali, nonché, qualora lo richiedano particolari circostanze, su uffici periferici del Dipartimento del territorio, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

2. Il Servizio evidenzia, vagliando eventuali soluzioni proposte dagli uffici, interventi correttivi che si rivelino necessari per ottenere la predetta efficienza.

3. Il Servizio ispettivo centrale è, altresì, tenuto a svolgere le stesse attività di verifica dell'efficienza e di indagine richieste, sempre tramite il direttore generale del Dipartimento, dal segretario generale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza a questi attribuite dall'art. 3, comma 2, della legge n. 358 del 29 ottobre 1991.

Art. 3.

1. La vigilanza sull'attività dei servizi ed uffici ed il controllo della conformità di essa alle norme di legge e di regolamento, alle istruzioni e direttive impartite dal Dipartimento del territorio e dalle relative direzioni centrali, sono esercitati dai dirigenti assegnati al Servizio ispettivo centrale con funzioni di ispettore generale centrale o ispettore capo centrale.

2. Nello svolgimento di dette funzioni gli ispettori sono equiparati ai direttori dei compartimenti del territorio.

3. Ai predetti è attribuita la facoltà di eseguire controlli sul corretto andamento e sulla efficienza dei vari uffici del Dipartimento del territorio mediante richiesta di documentazione, accessi ed ispezioni e pertanto sono autorizzati a recarsi, per il tempo necessario, presso i servizi centrali, le direzioni compartimentali e gli uffici periferici sottoposti a verifica ispettiva, utilizzando i mezzi più idonei secondo la convenienza economico-pratica per l'amministrazione, ai sensi della vigente normativa.

Art. 4.

1. L'attività di vigilanza e controllo degli ispettori centrali si svolge secondo un programma di visite ispettive ordinarie, suddivise per ambiti territoriali, programma presentato annualmente al direttore generale del Dipartimento per l'approvazione.

Art. 5.

1. Il direttore generale del Dipartimento dispone eventuali visite ispettive straordinarie, anche su proposta motivata dei direttori centrali.

2. L'attività ispettiva straordinaria ha carattere di priorità e deve ritenersi sostitutiva di quella ordinaria, ancorché già programmata, sulla base delle proposte degli ispettori centrali incaricati di norma per competenza territoriale, secondo le direttive del direttore generale del Dipartimento.

Art. 6.

1. Gli ispettori centrali possono avvalersi, nell'ambito della loro attività, della collaborazione di funzionari ed impiegati esperti delle direzioni centrali, previa autorizzazione del direttore centrale competente, nonché della collaborazione di funzionari ed impiegati delle direzioni compartimentali, ivi inclusi gli ispettori compartimentali e degli uffici periferici, previo assenso del direttore compartimentale e del dirigente dell'ufficio periferico competente.

Art. 7.

1. In caso di accertamenti ispettivi relativi al comportamento di funzionari ed impiegati, il Servizio ispettivo centrale informa la Direzione centrale del personale affinché sia data tempestiva comunicazione agli interessati, ai sensi del comma 5 dell'art. 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992.

2. L'esito degli accertamenti condotti viene trasmesso, con apposita relazione, al direttore generale del Dipartimento ed al direttore centrale del personale per le eventuali procedure e provvedimenti di competenza.

Art. 8.

1. Il Servizio ispettivo centrale coordina l'attività ispettiva compartimentale ordinaria sulla base di un programma redatto annualmente da ciascun Servizio ispettivo compartimentale e proposto dai competenti direttori compartimentali.

2. Il Servizio ispettivo centrale può richiedere motivatamente la modifica ovvero la integrazione del programma proposto dai direttori compartimentali.

3. Sulla attività ispettiva straordinaria dei servizi ispettivi compartimentali deve essere di volta in volta informato il Servizio ispettivo centrale, restando ferme le prerogative e le attribuzioni proprie degli stessi servizi ispettivi compartimentali.

4. Resta salva la facoltà di intervento diretto da parte del Servizio ispettivo centrale, qualora particolari circostanze lo richiedano.

Art. 9.

1. L'attività di coordinamento dell'azione ispettiva compartimentale di natura ordinaria si attua tramite una conferenza annuale fra gli ispettori centrali ed i direttori compartimentali o loro delegati.

2. Sull'esito della predetta conferenza viene redatta apposita relazione da produrre al direttore generale del Dipartimento.

3. Alla conferenza annuale partecipa un funzionario od impiegato, di qualifica non inferiore al livello settimo, del Servizio ispettivo centrale, con funzioni di segretario.

Art. 10.

1. Gli ispettori centrali riferiscono sui risultati delle ispezioni, con apposita relazione scritta dal direttore generale del Dipartimento che provvede a impartire eventuali direttive alle direzioni centrali competenti per materia trattata ovvero alle direzioni compartimenti competenti per territorio.

2. Le direzioni centrali ovvero compartimentali assumono le conseguenti iniziative di pertinenza, ritenute necessarie ed opportune.

Art. 11.

1. L'attività di controllo, verifica e vigilanza si esplica nell'analisi documentale, nella ricerca e nella rilevazione.

2. In particolare l'ispettore centrale in verifica ordinaria deve accertare:

a) la osservanza della normativa vigente, delle circolari, delle direttive e delle istruzioni;

b) la concordanza fra i dati acquisiti dai documenti reperiti nel corso della ispezione e quelli rilevati o acquisibili presso altre fonti;

c) la esistenza di situazioni anomale;

d) lo stato complessivo della gestione dei servizi.

Art. 12.

1. L'ispettore centrale, nell'esercizio delle sue funzioni, esamina le procedure di gestione adottate dai servizi del Dipartimento e dei compartimenti, ne valuta i risultati raggiunti e ne riferisce al direttore generale del Dipartimento.

2. L'azione ispettiva ordinaria deve essere finalizzata a valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività svolte, con riferimento alle risorse utilizzate ed agli obbiettivi prefissati.

Art. 13.

1. Gli ispettori centrali svolgono, di norma, l'attività ordinaria e straordinaria, per ambiti territoriali annualmente attribuiti.

2. Gli ambiti territoriali sono stabiliti in occasione della programmazione, di cui all'art. 4, tramite una conferenza annuale dei medesimi ispettori centrali, del cui esito il Servizio ispettivo centrale riferisce al direttore generale dei Dipartimento per l'approvazione.

3. Alla conferenza annuale partecipa un funzionario o impiegato, di qualifica non inferiore al settimo livello, del Servizio ispettivo centrale con funzioni di segretario.

Art. 14.

1. Al Servizio ispettivo centrale sono assegnati oltre agli ispettori centrali, di cui all'art. 3, anche funzionari esperti nelle diverse competenze del Dipartimento con funzioni di supporto alle attività condotte dagli ispettori, nonché un congruo numero di impiegati per le necessarie attività di segreteria, archiviazione, copia, gestione automatizzata delle informazioni tramite personal computer e terminali.

Titolo secondo

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO COMPARTIMENTALE

Art. 15.

1. Il servizio ispettivo istituito nell'ambito delle direzioni compartimentali esercita sugli uffici periferici le funzioni di vigilanza e di controllo territoriali ad esso attribuiti dall'art. 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, con esclusione di funzioni nella organizzazione interna e nella attività operativa degli uffici medesimi.

Art. 16.

1. Il servizio ispettivo compartimentale è posto alle dirette dipendenze del direttore compartimentale ed opera con attività ordinaria sulla base di programmi annuali predisposti dallo stesso servizio ispettivo, approvati e proposti dal direttore del compartimento, secondo le modalità indicate nell'art. 8.

2. L'attività di vigilanza e controllo sugli uffici periferici del compartimento è esercitata dai dirigenti assegnati al servizio ispettivo compartimentale con funzioni di capo dello stesso servizio e dagli ispettori, con facoltà di eseguire controlli sul corretto andamento e sulla efficienza degli uffici periferici, di competenza territoriale, mediante richiesta di documentazione, accessi ed ispezioni.

3. I predetti ispettori sono autorizzati a recarsi, per il tempo necessario, presso gli uffici periferici sottoposti a verifica ispettiva, utilizzando i mezzi più idonei secondo la convenienza economico-pratica per l'amministrazione, ai sensi della vigente normativa.

Art. 17.

1. Il capo del servizio ispettivo compartimentale esercita funzioni di coordinamento dell'attività ispettiva di competenza sulla base delle direttive impartite dal direttore del compartimento, esegue personalmente verifiche ispettive ordinarie e straordinarie, secondo le disposizioni del direttore del compartimento, assegna gli incarichi di verifica e controllo ordinari e straordinari agli ispettori compartimentali con criteri di rotazione, avuto riguardo agli uffici da sottoporre ad ispezione.

Art. 18.

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni di carattere ordinario il servizio ispettivo compartimentale svolge le seguenti attività:

a) verifiche di cassa e gestione, accessi ed ispezioni presso gli uffici periferici del compartimento di pertinenza, nei modi e nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge;

b) accessi ed ispezioni presso gli uffici periferici al di fuori della propria circoscrizione territoriale, qualora ciò si rendesse necessario per l'espletamento di un incarico.

2. Nel caso di cui alla lettera *b)* del comma 1 deve essere data preventiva e motivata comunicazione al direttore generale del Dipartimento, al direttore compartimentale di dipendenza ed al direttore compartimentale territorialmente competente, il quale adotta i provvedimenti necessari per assicurare la collaborazione del corrispondente servizio ispettivo.

Art. 19.

1. Il direttore del compartimento dispone eventuali visite ispettive straordinarie.

2. L'attività ispettiva straordinaria ha carattere di priorità rispetto a quella ordinaria, ancorché già programmata, secondo le disposizioni del direttore del compartimento.

3. Dell'attività ispettiva straordinaria deve esserne data, di volta in volta, notizia al Servizio ispettivo centrale, ai sensi dell'art. 8.

4. L'esito dell'attività ispettiva compartimentale richiesta dal segretario generale, tramite il competente direttore compartimentale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 358 del 1991, va riferito direttamente al predetto segretario generale.

Art. 20.

1. In caso di indagini ispettive relative al comportamento di funzionari ovvero impiegati, il servizio ispettivo compartimentale informa la direzione compartimentale, affinché sia data tempestiva comunicazione agli interessati ai sensi del comma 5 dell'art. 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992.

2. L'esito degli accertamenti viene trasmesso con apposita relazione tramite la direzione compartimentale al direttore centrale del personale per le eventuali procedure e provvedimenti di competenza.

Art. 21.

1. Al termine dell'incarico, l'ispettore compartimentale presenta una relazione scritta sugli accertamenti svolti, evidenziando le problematiche riscontrate.

2. Le risultanze delle verifiche condotte sono comunicate al capo del servizio ispettivo competente per l'inoltro al direttore del compartimento, che impartisce le opportune direttive all'ufficio ed ai servizi della direzione compartimentale interessati, per gli adempimenti di competenza.

Art. 22.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo vengono espletate a mezzo di:

a) ispezioni, che consistono in un esame generale e sistematico delle attività dell'ufficio periferico, finalizzate specificatamente a verificare la funzionalità dei servizi, il conseguimento degli obiettivi, l'utilizzo delle risorse in termini di mezzi e personale, l'efficienza produttiva;

b) accessi, che consistono in indagini ed accertamenti limitati a singoli rami di servizio ovvero a specifici atti, fatti o situazioni;

c) controlli di cassa, che consistono nella verifica di singole operazioni amministrative e contabili per accertare la regolarità e la correttezza della gestione.

Art. 23.

1. Per lo svolgimento delle operazioni relative all'incartamento ricevuto l'ispettore compartimentale può richiedere la collaborazione di personale addetto al compartimento o all'ufficio ispezionato, previa autorizzazione del direttore del compartimento e comunicazione preventiva al dirigente dell'ufficio.

Art. 24.

1. Al servizio ispettivo compartimentale sono assegnati, oltre agli ispettori di cui all'art. 16, comma 2, eventualmente anche funzionari esperti nelle diverse competenze del compartimento con funzioni di supporto alla attività svolta dagli ispettori, nonché un congruo numero di impiegati per le necessarie attività di segreteria, archiviazione, copia, gestione delle informazioni tramite personal computer e terminale.

Titolo terzo

NORME FINALI E COMUNI PER IL SERVIZIO ISPETTIVO CENTRALE ED I SERVIZI ISPETTIVI COMPARTIMENTALI

Art. 25.

1. Gli ispettori nell'esercizio delle proprie funzioni hanno facoltà di accesso ai servizi, uffici e reparti sottoposti ad ispezione di competenza, con possibilità di prendere visione ed esaminare atti e documenti a diretta richiesta.

2. L'analisi degli atti esaminati nel corso delle ispezioni deve essere di norma effettuata a campione, salvo che particolari circostanze richiedano criteri diversi.

3. Gli ispettori hanno la facoltà di sentire presso la propria sede di servizio funzionari ovvero impiegati, segnalando la necessità all'ufficio di appartenenza dei predetti dipendenti, la cui collaborazione o le cui dichiarazioni possono ritenersi utili nel corso della istruttoria; in tali circostanze possono verbalizzare eventuali dichiarazioni rilasciate dai predetti funzionari per tutti i successivi sviluppi delle indagini ispettive.

Art. 26.

1. L'ispettore nel corso dei controlli può acquisire elementi istruttori su base documentale o su base dichiarativa di funzionari ed impiegati assumendone a verbale le indicazioni e le informazioni.

2. Il verbale sottoscritto dall'ispettore e dal dichiarante deve essere redatto in triplice esemplare di cui:

a) una copia deve essere rilasciata allo stesso dichiarante;

b) una copia deve essere conservata agli atti del servizio ispettivo operante;

c) una copia deve risultare allegata alla relazione redatta dall'ispettore medesimo.

3. Per impedire l'alterazione o la sottrazione di documenti, l'ispettore deve apporre il visto sui documenti esaminati e ritenuti di particolare rilevanza probatoria, per riprodurli in copia autenticata al fine di allegarli alla relazione conclusiva.

Art. 27.

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni gli ispettori esercitano le attribuzioni previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 28.

1. Qualora nel corso delle ispezioni siano accertati fatti supposti come reati o illeciti di natura contabile, l'ispettore in verifica deve altresì far immediata segnalazione al direttore generale del Dipartimento o al direttore del compartimento, a seconda della dipendenza gerarchica, per gli adempimenti di competenza.

Art. 29.

1. Tutte le disposizioni, di pari portata normativa, in contrasto con quanto riportato nel presente regolamento devono ritenersi abrogate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 giugno 1995

Il Ministro: FANTOZZI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1995
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 141

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge n. 358/1991:

«Art. 7 *(Uffici periferici e servizio ispettivo)*. — 1. L'organizzazione periferica del Ministero delle finanze è articolata in direzioni regionali delle entrate, in direzioni compartimentali del territorio e nelle direzioni compartimentali istituite dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349.

2. Alle direzioni regionali delle entrate sono attribuite, oltre a specifiche funzioni operative diverse da quelle spettanti ad altri uffici periferici, funzioni decentrate di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di vigilanza dell'attività svolta da tutti i dipendenti uffici finanziari compresi nel territorio della regione, nonché di coordinamento dell'attività degli uffici stessi con i servizi operativi del Corpo della Guardia di finanza per l'attività concernente i controlli centralizzati, anche al fine di evitare duplicazione di funzioni, con il dipartimento delle dogane ed imposte indirette e con gli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. In relazione alle dimensioni territoriali della circoscrizione nonché al numero, alle categorie economiche di appartenenza e ai tipi di reddito dei contribuenti, può essere stabilito che la circoscrizione di una direzione regionale sia estesa ad altra regione al fine di ripartire i servizi, in tutto o in parte, su basi territoriali il più possibile omogenee.

4. Nella regione a statuto speciale della Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono istituite direzioni delle entrate, con le medesime funzioni previste per le direzioni regionali delle entrate.

5. Alle direzioni regionali possono essere preposti dirigenti generali di livello C, in numero non superiore a quindici, o dirigenti superiori in relazione alla rilevanza delle direzioni stesse.

6. Le direzioni regionali delle entrate hanno la rappresentanza unitaria dell'Amministrazione finanziaria in sede regionale. Esse sono suddivise, con decreto del Ministro delle finanze, in servizi corrispondenti, di regola, per numero e competenza, alle direzioni centrali, tenendo conto degli aspetti tecnici dei singoli servizi; questi ultimi sono ripartiti, con decreto del Ministro delle finanze, in divisioni o ripartizioni di livello corrispondente.

7. Le direzioni regionali delle entrate, sulla base delle direttive emanate dai dipartimenti, tenendo conto delle indicazioni fornite dai comitati tributari regionali, d'intesa con i comandi di zona della Guardia di finanza e con le direzioni compartimentali delle dogane territorialmente competenti, predispongono annualmente il piano degli accertamenti e formulano i criteri cui dovranno attenersi gli uffici finanziari compresi nel territorio della regione e i servizi operativi del Corpo della Guardia di finanza, fatta salva l'attività d'iniziativa dei reparti di tale Corpo.

8. Il numero delle verifiche generali da effettuarsi a cura della Guardia di finanza, secondo il piano degli accertamenti di cui al comma 7, verrà considerato anche ai fini della determinazione della capacità operativa per l'attività di controllo centralizzato da determinarsi a cura del Ministro delle finanze, sentito il comando generale della Guardia di finanza.

9. Nell'ambito delle direzioni regionali delle entrate sono istituiti un servizio di economato, nonché un servizio contabile.

10. Fermo restando quanto già stabilito per le dogane ed imposte indirette dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349, le funzioni operative dei dipartimenti sono svolte, in periferia, dai seguenti uffici unificati:

a) centro di servizio delle imposte dirette ed indirette, per la gestione delle dichiarazioni dei redditi e di quelle dell'imposta sul valore aggiunto;

b) ufficio delle entrate, cui spettano le attribuzioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi di competenza del Dipartimento delle entrate, nonché la rappresentanza dell'Amministrazione dinanzi alle commissioni tributarie e l'esame del contenzioso in materia di finanza locale;

c) ufficio del territorio, cui spettano le attribuzioni attualmente demandate alle intendenze di finanza in materia di amministrazione e gestione della proprietà immobiliare dello Stato, agli uffici tecnici erariali ed alle conservatorie dei registri immobiliari.

11. Il numero, le dimensioni e la competenza territoriale degli uffici di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 10 sono determinati con i regolamenti di cui all'art. 12, tenendo conto del tipo e del numero dei contribuenti e degli utenti, del gettito dei tributi amministrati e dei volumi di lavoro, del tipo di insediamenti economico-produttivi, nonché della consistenza demografica, dell'importanza delle strutture sociali e amministrative esistenti, della facilità delle comunicazioni, ed in ogni caso della maggior possibile aderenza alle particolari esigenze locali.

12. Con riferimento alle funzioni di ciascun dipartimento è istituito, nell'ambito di esso, con articolazione a livello centrale e a livello regionale o compartimentale, un servizio ispettivo, che assicura il corretto andamento e l'efficienza degli uffici, con l'esclusione di funzioni

direttive o sostitutive nell'organizzazione interna e nell'attività degli uffici. Il Servizio centrale degli ispettori tributari può avvalersi, ai fini di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'art. 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, dei servizi ispettivi regionali o compartimentali.

13. Le attività di verifica e di ispezione nei confronti dei contribuenti sono attribuite all'esclusiva competenza degli uffici indicati nel comma 10 e dei reparti della Guardia di finanza. Restano tuttavia ferme le competenze attribuite in materia al Servizio centrale degli ispettori tributari ed è fatta salva la possibilità di attribuire al Servizio stesso ed alle direzioni regionali o compartimentali, con i regolamenti di cui all'art. 12, la facoltà di eseguire gli interventi ispettivi connessi con l'attività di cooperazione e di interscambio di informazioni con gli organi o con altri Stati membri della Comunità economica europea. Il controllo ispettivo ai centri di assistenza fiscale per i lavoratori autonomi ed a quelli per i lavoratori dipendenti e pensionati è attribuito ai servizi ispettivi regionali».

— Si riporta il testo dell'art 44 del D.P.R n 287/1992:

«Art. 44 *(Servizio ispettivo)*. — 1. I servizi ispettivi dei dipartimenti delle entrate, delle dogane e delle imposte indirette e del territorio svolgono, nell'ambito della programmazione annuale della loro attività, funzioni di vigilanza sul corretto andamento e sull'efficienza dei servizi del dipartimento di rispettiva competenza. Il servizio ispettivo del dipartimento delle entrate svolge anche funzioni di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge in materia tributaria da parte degli enti locali, nonché, in via straordinaria e anche su richiesta del direttore centrale per la riscossione, funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui concessionari della riscossione e, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, sul corretto funzionamento delle segreterie delle commissioni tributarie

2. I servizi ispettivi centrali operano alle dirette dipendenze dei rispettivi direttori generali ed esplicano, anche su richiesta della direzione generale degli affari generali e del personale e delle direzioni centrali del rispettivo dipartimento, attività di vigilanza sui servizi delle direzioni regionali o compartimentali, nonché, quando lo richiedano eccezionali circostanze, sugli altri uffici periferici del dipartimento. Essi sono, altresì, tenuti a svolgere le attività di controllo e di indagine richieste, tramite il direttore generale del dipartimento, dal segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza a questi attribuite dall'art. 3, comma 2, della citata legge n. 358 del 1991. In tal caso, essi riferiscono l'esito delle attività svolte direttamente al segretario generale.

3. I servizi ispettivi istituiti presso le direzioni regionali e compartimentali operano alle dirette dipendenze del direttore regionale o compartimentale e svolgono nell'ambito della programmazione annuale della loro attività:

a) le funzioni di vigilanza sul corretto andamento e sull'efficienza degli uffici periferici, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sulla base dei programmi assegnati;

b) le funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché quelle di controllo contabile amministrativo della riscossione di tributi eseguita per conto dello Stato;

c) le attività ad essi richieste, tramite il competente direttore regionale o compartimentale, dal segretario generale, nell'ambito delle funzioni di vigilanza al medesimo attribuite dall'art. 3, comma 2, della citata legge n. 358 del 1991, riferendo direttamente a quest'ultimo l'esito delle attività svolte.

4. I servizi ispettivi di cui al comma 3 svolgono, nell'ambito della programmazione annuale della loro attività, i controlli ispettivi previsti dal comma 13 dell'art. 7 della citata legge n. 358 del 1991.

5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di esecuzione dell'attività ispettiva, anche ai fini della loro armonizzazione. Il decreto deve prevedere che, in caso di indagini ispettive relative al comportamento degli impiegati, ne deve essere data tempestiva comunicazione agli interessati. Deve essere altresì prevista la possibilità di estendere l'attività ispettiva anche al di fuori della circoscrizione regionale o compartimentale di competenza qualora ciò si renda necessario per l'espletamento dell'incarico. In tal caso, il direttore regionale o compartimentale ne informa il direttore generale ed il direttore regionale o compartimentale territorialmente competente, richiedendo a quest'ultimo, ove occorra, l'adozione di misure per assicurare la collaborazione coordinata del corrispondente servizio ispettivo regionale o compartimentale.

6. I servizi ispettivi centrali e regionali svolgono tutte le altre attività che specifiche disposizioni attribuiscono all'Amministrazione finanziaria per la vigilanza ed il controllo di adempimenti svolti da organi, enti o soggetti comunque incaricati di particolari funzioni aventi rilevanza in materia tributaria».

— Si riporta il testo dell'art. 25 del D.M. 23 dicembre 1992:

«Art. 25 *(Servizio ispettivo centrale)*. — 1. Il Servizio ispettivo centrale, posto alle dirette dipendenze del direttore generale, svolge, sulla base delle direttive impartite dal medesimo ed anche su richieste rivolte allo stesso dal segretario generale, dal direttore generale degli affari generali e del personale e dai direttori centrali del dipartimento, le funzioni ispettive previste dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992.

2. Al Servizio ispettivo sono assegnati dirigenti superiori e primi dirigenti dei ruoli amministrativo e tecnico. In sede di prima attuazione al Servizio sono assegnati numero 4 dirigenti superiori con funzioni di ispettore generale centrale e numero 3 dirigenti superiori con funzioni di direttore di servizi tecnici negli uffici centrali».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 2.

— L'art. 44 del D.P.R. n 287/1992 è riportato in nota alle premesse.

Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 358/1991:

«Art. 3 *(Ufficio del segretario generale)*. — 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'ufficio del segretario generale, alle dirette dipendenze del Ministro. Il segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, dura in carica cinque anni, può essere confermato una sola volta, può essere revocato e cessa dall'incarico al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Al segretario generale è attribuita la qualifica di dirigente generale di livello *B*. L'incarico è conferito, di norma, ad un dirigente generale del Ministero delle finanze o di altre amministrazioni dello Stato avente qualifica equiparata o superiore, ovvero a persone scelte tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, oppure ad un estraneo all'Amministrazione dello Stato, ai quali sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza nelle materie economiche e finanziarie. L'incarico non può essere conferito a chi abbia rivestito funzioni di governo, sia appartenuto ad organi giurisdizionali di ogni tipo, o sia stato investito di funzioni di controllo nella pubblica amministrazione, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei rispettivi uffici. Si applica la disciplina della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Tali disposizioni si applicano anche all'ufficio di segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di segretario generale di Ministeri, ove previsto dalla legge.

2. Il segretario generale collabora con il Ministro al coordinamento degli uffici ed organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, ivi compresi la Guardia di finanza, per le attività concernenti i controlli centralizzati, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, il Servizio centrale degli ispettori tributari; vigila sulla efficienza ed il rendimento dei singoli servizi centrali e periferici.

3. Il segretario generale provvede altresì alla gestione dei servizi indivisibili dell'Amministrazione finanziaria attraverso i seguenti uffici centrali posti alle sue dirette dipendenze:

a) l'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscale, anche ai fini della programmazione sistematica dell'attività antievasione;

b) l'ufficio per l'elaborazione degli indicatori di produttività (*standard* lavorativi) al fine di migliorare l'organizzazione ed il rendimento delle strutture centrali e periferiche;

c) l'ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente;

d) l'ufficio per gli studi di diritto tributario, comparato e per le relazioni internazionali;

e) l'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica, nonché per la vigilanza sulla relativa attuazione. Con i regolamenti di cui all'art. 12 sono emanate norme per la integrazione dei sistemi informativi, anche attraverso la stipula di convenzioni con società specializzate, secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria; alle convenzioni dovrà essere prevista la formazione e l'addestramento del personale dell'Amministrazione finanziaria, ai fini di un suo graduale subentro al personale esterno.

4. Agli uffici centrali di cui al comma 3 sono preposti funzionari con la qualifica di dirigente generale di livello *C*.

5. Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale è posta la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, di cui all'art. 9, comma 2».

Nota all'art. 7:

— L'art. 44 del D.P.R. n. 287/1992 è riportato in nota alle premesse.

Nota all'art. 15:

— L'art. 44 del D.P.R. n. 287/1992 è riportato in nota alle premesse.

Nota all'art. 19:

— L'art. 3 della legge n. 358/1991 è riportato in nota all'art. 2.

Nota all'art. 20:

— L'art. 44 del D.P.R. n. 287/1992 è riportato in nota alle premesse.

Nota all'art. 27:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 748/1972:

«Art. 12 (*Attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive*). — I dirigenti con funzioni ispettive provvedono, secondo le direttive del Ministro o del competente direttore generale, alla vigilanza sugli uffici dell'Amministrazione, al fine di accertarne la regolarità amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa; verificano la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di categoria; svolgono opera di consulenza e orientamento nei confronti del personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva al fine di conseguire un migliore coordinamento ed il perfezionamento dell'azione amministrativa; riferiscono sull'esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all'organo dal quale dipendono ed eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; in caso di urgenza adottano i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.

Comunicano all'ufficio organizzazione e metodo, e, ove occorra, alla direzione generale competente per materia, copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate.

Riferiscono direttamente al capo del personale, per i provvedimenti di competenza, tutti i fatti che possono dar luogo a procedimento disciplinare.

Il disposto di cui all'art. 20, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applica a tutti i dirigenti che svolgono funzioni ispettive.

I dirigenti con funzioni ispettive che nell'esercizio o a causa di tali loro funzioni accertano fatti che presentano caratteri di reato per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, sono obbligati a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 2 codice di procedura penale. Il rapporto stesso deve essere inviato per notizia all'organo dal quale gli ispettori dipendono ed a quello che eventualmente ha disposto l'ispezione o l'inchiesta.

Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che possano interessare altri Ministeri o dar luogo a responsabilità a carico di personale da questi dipendenti, la relazione ispettiva dev'essere comunicata anche al Ministro interessato.

Restano ferme le speciali disposizioni che concernono particolari controlli ispettivi da parte di organi della Amministrazione dello Stato nei confronti di enti e privati.

Gli ispettori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti da eventuali irregolarità dagli stessi non rilevate in sede d'ispezione, salvo che tali irregolarità non siano state commesse anteriormente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la responsabilità si estende solo se gli ispettori abbiano ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche sui fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi competenti delle irregolarità delle quali siano venuti comunque a conoscenza».

95G0340

DECRETO 12 giugno 1995.

Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche dovute per gli autobus importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che dà facoltà al Ministro delle finanze di concedere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero, quando sussiste reciprocità di trattamento tributario;

Decreta:

Gli autobus importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza delle reciprocità.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A4329

DECRETO 12 luglio 1995.

Variazione della denominazione di alcune marche di tabacco lavorato estero di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 865, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Viste le istanze con le quali la ditta D.B. International (Gran Bretagna) e la ditta Vandermarliere (Belgio), tramite i propri rappresentanti in Italia, hanno chiesto la variazione di denominazione rispettivamente dei sigari «Macanudo Baron De Rothschild» e «Neos Super»;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione dei sigari appresso indicati è così modificata: da «Macanudo Baron De Rothschild» a «Macanudo Baron De Rothschild Cafe» da «Neos Super» a «Neos Lights».

Art. 2.

Ad esurimento delle scorte, le unità di condizionamento dei suindicati sigari «Neos Super» in carico agli organi dall'Amministrazione saranno sostituiti dai prodotti come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1995

Il direttore generale: DEL GIZZO

95A4330

DECRETO 12 luglio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio del registro di Soresina in data 20 maggio 1995 per allagamento dei locali nei quali l'ufficio ha sede;

centro di servizio delle imposte dirette di Palermo nei giorni 12 e 13 giugno 1995 per disinfestazione dei locali;

direzione regionale delle entrate per la Toscana - sezione staccata di Livorno, in data 14 giugno 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro e ufficio imposte dirette di Sciacca in data 17 giugno 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro e ufficio imposte dirette di Pantelleria nei giorni 26 e 27 giugno 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro di Cortina d'Ampezzo nei giorni 26 e 27 giugno 1995 per improvvisa malattia dell'unico impiegato addetto all'ufficio cassa;

direzione regionale delle entrate per la Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, ufficio del registro e ufficio imposte dirette di Caltanissetta nei giorni 30 giugno e 1° luglio 1995 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Soresina in data 20 maggio 1995.

Regione Sicilia:

centro di servizio imposte dirette di Palermo nei giorni 12 e 13 giugno 1995;

ufficio del registro e ufficio imposte dirette di Sciacca in data 17 giugno 1995;

ufficio del registro e ufficio imposte dirette di Pantelleria nei giorni 26 e 27 giugno 1995;

direzione regionale delle entrate, sezione staccata di Caltanissetta, ufficio del registro e imposte dirette di Caltanissetta nei giorni 30 giugno e 1° luglio 1995.

Regione Toscana:

direzione regionale delle entrate per la Toscana, sezione staccata di Livorno: in data 14 giugno 1995.

Regione Veneto:

ufficio del registro di Cortina d'Ampezzo nei giorni 26 e 27 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A4309

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 luglio 1995.

Assoggettamento della società Alutekna S.p.a., in Porto Marghera, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge numero 33/1993, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce, tra l'altro, che: «il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il proprio decreto n. 545092 del 12 gennaio 1995, con il quale, tra l'altro, il commissario liquidatore dell'EFIM, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 487/1992 e della delibera del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 1994, è autorizzato alla vendita di cespiti di proprietà della società Alutekna S.p.a. in liquidazione;

Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, sono state escluse dalla liquidazione coatta amministrativa alcune società del comparto alluminio, tra le quali la Alutekna S.p.a. in liquidazione, «in quanto il programma del relativo settore previsto dall'art. 2, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge n. 487/1992 prevede una durata di tre anni rispetto al termine biennale della liquidazione»;

Vista la lettera n. CL 852/95 del 19 maggio 1995, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM ha presentato istanza di liquidazione coatta amministrativa della società Alutekna S.p.a. in liquidazione, con sede in Porto Marghera, Venezia, via delle Industrie, 26/28, sulla base di motivazioni che qui sono integralmente richiamate e recepite;

Considerato che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM:

la Alutekna S.p.a. è una società controllata dall'EFIM ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 487/1992, come risulta nel proprio decreto n. 762489 del 28 dicembre 1992;

in forza dell'autorizzazione rilasciata col citato decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 545092 del 12 gennaio 1995, in data 12 aprile 1995 e 4 maggio 1995 sono stati stipulati i contratti di cessione dell'azienda di Marcon (Venezia) alla Laval e dell'azienda di Porto Marghera (Venezia) alla Alutekna industrie, con garanzia di totale reimpiego del personale;

a seguito delle suindicate cessioni dei cespiti aziendali relativi alla Alutekna S.p.a., con riassorbimento del personale, vengono meno le ragioni che giustificavano l'esclusione della stessa società dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

la situazione di deficit patrimoniale della Alutekna S.p.a. rende palese l'impossibilità dell'azienda di soddisfare i diritti dei creditori con i presumibili realizzi degli elementi attivi del capitale investito;

la liquidazione consente a favore dei creditori per le società interamente controllate dall'EFIM l'operatività della garanzia dello Stato sui debiti della società, conformemente a quanto stabilito nelle comunicazioni della Commissione CEE n. C38/92, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 2 ottobre 1993, n. C267/11, e del 29 dicembre 1993, n. C349/2;

Considerato che l'assoggettamento della Alutekna S.p.a. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa è inteso ad assicurare una migliore tutela dell'interesse pubblico in termini di minor aggravio per l'erario, in quanto, ai sensi dell'art. 201 della legge fallimentare, sono

estese alla liquidazione coatta amministrativa le disposizioni in tema di fallimento che comportano il blocco delle azioni esecutive (art. 51 legge fallimentare) e la sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali (art. 55 legge fallimentare);

Considerato che, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, non sussiste alcun rischio in relazione agli effetti revocatori che potrebbero conseguire all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa, su atti di vendita o di disposizione del patrimonio della società utilmente effettuati dal commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni in materia contenute nell'art. 8 del decreto-legge n. 487/1992 e nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 643/1994;

Considerato che, sempre secondo quanto precisato dal commissario liquidatore, l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa consente l'accertamento di responsabilità penali per eventuali reati commessi nell'esercizio delle proprie attività dagli amministratori e dagli altri soggetti indicati dalla legge;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra accennati, di sottoporre la società Alutekna S.p.a. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società Alutekna S.p.a., con sede in Porto Marghera, Venezia, via Industrie n. 26/28, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Venezia n. 27257, e assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Alla procedura di cui al precedente art. 1 è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Carlo Straulino, nato a Venezia il 10 novembre 1958.

Art. 3.

Con successivo decreto verrà nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto n. 267/1942 e sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato e al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Roma, 4 luglio 1995

Il Ministro: DINI

95A4311

DECRETO 13 luglio 1995.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura dell'11,375%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 23,375 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 13 luglio 1995

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

95A4331

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 maggio 1995.

Norme sanitarie per la movimentazione di cavalli a fini ippico-sportivi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;

Considerato che la movimentazione di equidi in ambito nazionale è subordinata all'accertamento di specifici requisiti sanitari anche prescindendo dalla registrazione degli equidi stessi;

Ritenuto di derogare, in applicazione dell'art. 3, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 243/1994, alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso decreto nella parte relativa alla visita sanitaria da effettuarsi quarantotto ore prima della partenza, a condizione che gli equini siano identificati e si spostino sul territorio nazionale al fine di partecipare a manifestazioni ippico-sportive;

Decreto:

Art. 1.

1. È consentito il movimento sul territorio nazionale di cavalli non registrati con le stesse modalità previste per gli equidi registrati a condizione che:

a) siano muniti di un documento di identificazione rilasciato da un'associazione, ente o organismo nazionale o internazionale ufficialmente riconosciuto che gestisce cavalli per competizioni o corse, riportante la dichiarazione da parte del veterinario ufficiale conforme a quella di cui all'allegato *E* del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243;

b) siano destinati a partecipare esclusivamente a manifestazioni ippico-sportive.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 247

95A4310

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 20 giugno 1995.

Proroga dei termini per la presentazione delle proposte da parte dei comuni relative ai programmi di riqualificazione urbana.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493;

Visto l'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, che prevede un contributo in conto capitale da concedere ai proprietari singoli o riuniti in consorzio, alle cooperative edilizie di cui siano soci, nonché alle cooperative edilizie o alle imprese di costruzione affidatarie del mandato dei proprietari degli immobili, a parziale copertura del costo convenzionale per interventi di risanamento delle parti comuni di immobili privati, a prescindere dai requisiti soggettivi, di cui all'art. 20 della legge n. 457/1978, dei proprietari degli immobili stessi;

Visto il punto 3.2, lettera *c)*, della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata su *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1994, «Legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica: programmazione dell'edilizia residenziale pubblica per il quadriennio 1992-95»;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1994 con cui è stato emanato il bando relativo ai programmi di riqualificazione urbana pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1994 n. 302, e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 1995, n. 55, unitamente al decreto ministeriale 4 febbraio 1995, con il quale è stata soppressa la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 10 del suddetto decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, con il quale le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993-1994, quantificati in lire 1.417 miliardi sono utilizzate, quanto a lire 300 miliardi, per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

Visto l'art. 3, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 188/1995, che modifica l'art. 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, mediante il quale le disponibilità del Ministero dei lavori pubblici, pari a lire 288 miliardi, sono incrementate delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

Considerata l'opportunità, al fine di consentire una maggiore adesione di comuni alla presentazione di proposte di programmi di riqualificazione urbana in relazione all'incremento di risorse destinate a tali programmi operato con il citato decreto-legge n. 188/1995, di concedere una proroga dei termini per la presentazione delle proposte medesime;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 12, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 21 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1994 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 1995, n. 55, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle parole «nove mesi».

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1995

Il Ministro dei lavori pubblici
Presidente del CER
BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1995
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 350

95A4332

DECRETO 12 luglio 1995.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli nelle isole Eolie.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 22 marzo 1995, n. 226;

Vista la nota della prefettura di Messina in data 31 marzo 1995, n. 2243/1312/GAB;

Atteso che con nota in data 27 gennaio 1995, n. 360, è stato sollecitato il parere della regione Sicilia peraltro non ancora pervenuto;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 4 agosto 1995 al 24 agosto 1995 è vietato l'afflusso sulle isole del comune di Lipari di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune stesso con le seguenti deroghe:

A) Alicudi, Stromboli e Panarea: veicoli adibiti al trasporto merci;

B) Lipari, Vulcano e Filicudi: veicoli adibiti al trasporto merci; caravan e auto-caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere la prenotazione confermata nei campeggi esistenti; veicoli a servizio di soggetti che risultano in possesso di abitazione o di prenotazione alberghiera, extralberghiera o in casa privata per il periodo minimo di tre giorni.

Art. 2.

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 3.

All'assessorato alla viabilità e traffico del comune di Lipari è consentito, per provate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 540.000 a L. 2.160.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 4 gennaio 1995.

Art. 5.

Il prefetto di Messina è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti per tutto il periodo considerato.

Roma, 12 luglio 1995

Il Ministro: BARATTA

95A4262

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 luglio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop.Al. - Soc. coop. a r.l.», in Minerbio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 aprile 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Coop.Al. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Minerbio (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Coop.Al. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Minerbio (Bologna), costituita per rogito notaio Giuseppe Montalti in data 23 luglio 1992, rep. n. 30030, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Roberto Valentini, nato a Lendinara (Rovigo) il 5 luglio 1950 e residente a Ferrara in via Barbantini, 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1995

Il Ministro: TREU

95A4356

DECRETO 5 luglio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L.E.A.» - Lavori edili & affini S.r.l., in Ponte nelle Alpi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 novembre 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «L.E.A.» - Lavori edili & affini S.r.l., con sede in Ponte nelle Alpi, frazione Paiane (Belluno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «L.E.A.» - Lavori edili & affini S.r.l. con sede in Ponte nelle Alpi, frazione Paiane (Belluno), costituito per rogito notaio dott. Giorgio Molinari Raimondi, in data 16 gennaio 1981, repertorio n. 42841, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Alberto Dalle Mule, nato a Belluno il 2 dicembre 1959 ed ivi residente in via Mezzaterra n. 63, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1995

Il Ministro: TREU

95A4357

DECRETO 5 luglio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Rondine - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Parma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 ottobre 1993 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «La Rondine - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parma, dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «La Rondine - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parma, costituita per rogito notaio dott. Sozzi Pietro in data 6 settembre 1989, rep. 15863, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Conti Gian Luca, nato a Parma il 27 agosto 1966 ed ivi residente alla via Terracini n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1995

Il Ministro: TREU

95A4358

DECRETO 5 luglio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Cooperativa agricolo forestale Rinascita» società cooperativa a responsabilità limitata, già «Rinascita - Società cooperativa agricolo forestale a responsabilità limitata», in Piancastagnaio, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 27 febbraio 1995 nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa agricolo forestale Rinascita» società cooperativa a responsabilità limitata, già «Rinascita - Società cooperativa agricolo forestale a responsabilità limitata», con sede in Piancastagnaio (Siena), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Cooperativa agricolo forestale Rinascita» società cooperativa a responsabilità limitata, già «Rinascita - Società cooperativa agricolo forestale a responsabilità limitata», con sede in Piancastagnaio (Siena), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Pietro De Angelis in data 29 ottobre 1977, rep. n. 33267, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

dott. Sergio Minelli, nato a Roma il 14 dicembre 1939 ivi residente in piazza Bainsizza, 10;

dott. Fabio Petroni, nato a Roma il 26 ottobre 1960 ed ivi residente in via Cavalier d'Arpino, 1;

avv. Laura Luciani, nata a Roma il 4 luglio 1961 ed ivi residente in via Domenico Chellini, 9,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1995

Il Ministro: TREU

95A4360

DECRETO 5 luglio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Cosmoviter - Società cooperativa a r.l.», in Colobraro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 24 ottobre 1994 con la quale il tribunale di Matera ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di produzione e lavoro «Cosmoviter - Società cooperativa a r.l.», con sede in Colobraro (Matera);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cosmoviter - Società cooperativa a r.l.», con sede in Colobraro (Matera), costituita per rogito notaio dott. Domenico Latrecchina in data 22 gennaio 1986, rep. n. 9197, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Antonio Salvatore Calcagno, nato il 3 maggio 1961 a Tursi (Matera) ed ivi residente in via Umberto I n. 50, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1995

Il Ministro: TREU

95A4359

DECRETO 12 luglio 1995.

Determinazione del reddito convenzionale giornaliero da valere per l'anno 1995 ai fini del calcolo e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede l'istituzione, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, di quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella *D* allegata alla richiamata legge n. 233/1990 ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni;

Visto l'art. 7, comma 5, della sopra indicata legge n. 233/1990, che prevede la determinazione annuale, su base nazionale, del reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella *D* con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1995 di determinazione delle retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1995, ai sensi dell'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Ritenuta la opportunità di determinare il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, con riferimento alle retribuzioni medie da valere per gli operai agricoli a tempo indeterminato comuni;

Decreta:

Il reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 1995 ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, è determinato in misura pari a L. 68.811.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1995

Il Ministro: TREU

95A4312

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 11 luglio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1937, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 4 novembre 1992, senato accademico seduta dell'11 gennaio 1993, consiglio di amministrazione seduta del 23 febbraio 1993);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 16 giugno 1995;

Vista la ministeriale del 3 luglio 1995, prot. 1196;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 320 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Sede Agrigento

Il corso di laurea in conservazione dei beni culturali ha la durata di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli prescritti dalle vigenti disposizioni.

Il corso di laurea si articola in quattro indirizzi:

a) beni archivistici o librari;

b) beni architettonici, archeologici e dell'ambiente (archeologici);

c) beni mobili o artistici (storici, artistici, architettonici);

d) beni musicali.

Lo studente per essere ammesso all'esame di laurea dovrà frequentare insegnamenti e superare gli esami per un totale di 24 annualità così suddivise:

quattro annualità caratterizzanti il corso di laure;

quattro annualità caratterizzanti l'indirizzo:

quindici annualità scelte tra quelle proprie a ciascun indirizzo, attingendo, in misura diversa, da ciascune delle aree in cui le discipline sono raggruppate, a seconda delle norme indicate per ciascun indirizzo;

una annualità tra le discipline dell'area giuridica comune a tutti gli indirizzi.

Talune discipline (indicate con «s») prevedono uno svolgimento semestrale; due di esse costituiscono una annualità.

Coerentemente con il taglio specifico del piano di studi, due insegnamenti possono essere scelti nell'ambito delle aree proprie ad altri indirizzi dello stesso corso di laurea o in quello di corsi di laurea o indirizzi di altre facoltà previsti nel piano per la formazione degli operatori del patrimonio culturale ed ambientale, purchè attivati nella stessa sede.

La tesi di laurea dovrà essere scelta nell'ambito delle discipline annuali proprie dell'area la cui tematica è prevalente nel piano di studi prescelto.

Discipline catatterizzanti il corso di laurea

(quattro annualità)

1) Letteratura italiana;

2) Letteratura latina;

3) Linguistica generale (in prima applicazione sostituibile con glottologia o filologia romanza);

4) Geografia.

I - *Indirizzo dei beni architettonici, archeologici e dell'ambiente (archeologici).*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (quattro annualità):

1) Letteratura greca;

2) Storia greca;

3) Storia romana;

4) Archeologia (metodologia della ricerca archeologica).

a) Area della metodologia e delle tecniche:

1) Antropologia fisica;

2) Archeologia industriale;

3) Archeologia subacquea (s);

4) Archeometria (s);

5) Bioarcheologia (s);

6) Cartografia tematica (s);

7) Elementi di ecologia (s);

8) Elementi di informatica (s);

9) Elementi di topografia e fotogrammetria (s);

10) Esegesi delle fonti letterarie;

11) Geoarcheologia (s);

12) Metrologia antica;

13) Museografia e museologia;

14) Rilievo e nalisi tecnica dei monumenti antichi;

15) Storia dell'archeologia;

16) Storia della produzione artigianale e della cultura materiale;

17) Metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;

18) Tecniche della documentazione, classificazione ed edizione;

19) Telerilevamenti ed interpretazione di immagini (s);

20) Teoria e tecniche del restauro architettonico (s);

21) Teoria e tecniche del restauro di manufatti archeologici (s);

b) Area della preistoria e protostoria:

1) Antichità celtiche;

2) Antichità sarde;

3) Ecologia ed archeologia del paleolitico;

4) Ecologia preistorica;

5) Etnografia preistorica dell'Africa;

6) Paletnologia;

7) Paleontologia umana ed animale;

8) Preistoria del vicino Medio oriente;

9) Preistoria e protostoria dell'Asia;

10) Preistoria e protostoria europea;

c) Area dell'archeologia classica:

1) Antichità greche e romane;

2) Antichità pompeiane ed ercolanesi;

3) Antichità teatrali del mondo greco e romano;

4) Archeologia della Magna Grecia e della Sicilia;

5) Archeologia delle province romane di Oriente;

6) Archeologia delle province romane di Occidente;

7) Archeologia egea;

8) Archeologia e storia dell'arte greca e romana (*);

9) Civiltà dell'Italia preromana;

10) Drammaturgia del mondo greco e romano;

11) Epigrafia greca;

12) Epigrafia latina;

13) Etruscologia;

14) Geografia storica del mondo antico;

15) Numismatica greca;

16) Numismatica romana;

17) Storia dell'agricoltura e del paesaggio agrario nell'antichità;

18) Storia dell'archeologia greca e romana;

19) Storia dell'urbanistica antica;

20) Topografia antica;

21) Topografia romana;

22) Topografia urbana del mondo classico;

23) Archeologia di un'area regionale italiana nella antichità (Sicilia);

(*) L'insegnamento di archeologia e storia dell'arte greca e romana può essere scisso, con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nei due insegnamenti di archeologia e storia dell'arte greca e archeologia e storia dell'arte romana.

d) Area dell'archeologia della tarda antichità e del Medioevo:

1) Antichità ed epigrafia cristiane;

2) Antichità ed epigrafia medievali;

3) Archeologia cristiana;

4) Archeologia della tarda antichità;

5) Archeologia islamica;

6) Archeologia medievale;

7) Archeologia partica e sasanide;

8) Esegesi delle fonti medievali;

9) Filologia latina medievale;

10) Storia degli insediamenti e del paesaggio agrario nella tarda antichità;

11) Numismatica medievale;

12) Paleografia e diplomatica;

13) Sfragistica;

14) Storia bizantina;

15) Storia dell'arte medievale;

16) Storia dell'arte bizantina;

17) Storia dell'arte islamica;

18) Storia medievale;

19) Storia dell'urbanistica medievale;

20) Topografia medievale;

21) Archeologia di un'area regionale italiana nel Medioevo. (Sicilia).

e) Area dell'archeologia orientale:

1) Antichità cipriote;

2) Antichità copte;

3) Archeologia del Giappone;

4) Archeologia della Cina;

5) Archeologia dell'Asia centrale;

6) Archeologia ed antichità etiopiche;

7) Archeologia e storia dell'arte dell'India;

8) Archeologia islamica;

9) Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico;

10) Archeologia fenicio-punica;

11) Archeologia iranica;

12) Archeologia orientale;

13) Archeologia partica e sasanide;

14) Assirologia;

15) Egittologia;

16) Epigrafia semitica;

17) Filologia iranica;

18) Filologia semitica;

19) Ittitologia;

20) Numismatica islamica;

21) Storia dell'Asia Anteriore antica;

22) Storia del Mediterraneo antico orientale;

23) Storia orientale antica;

24) Sumerologia.

Lo studente dovrà seguire quindici annualità scelte secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle aree che deve, però, includere almeno una annualità di ciascuna delle altre e quattro annualità da quella della metodologia e delle tecniche.

II – *Indirizzo dei beni mobili e artistici (storici - artistici - architettonici).*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (quattro annualità):

1) Storia medievale;

2) Storia moderna;

3) Storia contemporanea;

4) Storia dell'arte (metodologia della ricerca storico-artistica).

a) Area delle discipline di interesse generale:

1) Analisi delle forme e metodi di attribuzione;

2) Antropologia culturale;

3) Elementi di ecologia (s);

4) Elementi di informatica e scienza della catalogazione dei beni culturali (s);

5) Esegesi delle fonti d'archivio per la storia dell'architettura e della città (s);

6) Estetica;

7) Iconologia ed iconografia;

8) Museologia e storia del collezionismo;

9) Paleografia e diplomatica;

10) Psicologia della percezione (s);

11) Psicologia dell'arte (s);

12) Semiotica delle arti;

13) Sociologia dell'arte;

14) Sociologia urbana e rurale;

15) Storia del disegno e della grafica;

16) Storia dell'abbigliamento (s);

17) Storia della critica d'arte;

18) Storia della musica;

19) Storia della scenografia;

20) Storia della scienza e della tecnica;

21) Storia del restauro;

22) Trattati e precettistica (s);

23) Una storia regionale del Medioevo e dell'età moderna.

b) Area del Medioevo:

1) Storia dell'arte medievale I;

2) Storia dell'arte medievale II;

3) Storia dell'arte medievale III;

4) Archeologia medievale;

5) Epigrafia e paleografia medievali (s);

6) Filologia latina medievale;

7) Storia degli insediamenti e del paesaggio agrario medievali;

8) Storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel Medioevo;

9) Storia dell'architettura nel Medioevo;

10) Storia bizantina;

11) Storia dell'arte bizantina;

12) Storia dell'arte copta;

13) Storia dell'arte islamica;

14) Storia dell'arte delle aree europee nel Medioevo I;

15) Storia dell'arte delle aree europee nel Medioevo II;

16) Storia dell'arte delle aree extraeuropee I;

17) Storia dell'arte delle aree extraeuropee II;

18) Storia della cultura classica nell'arte medievale (s);

19) Storia della miniatura;

20) Storia delle arti applicate e dell'oreficeria;

21) Topografia medievale (s);

22) Una storia dell'arte di un'area regionale italiana nel Medioevo.

c) Area dell'età moderna:

1) Storia dell'arte moderna I;

2) Storia dell'arte moderna II;

3) Storia dell'arte moderna III;

4) Numismatica e medaglistica nell'età moderna;

5) Storia dei giardini (s);

6) Storia dell'arte dei Paesi europei I;

7) Storia dell'arte dei Paesi europei II;

8) Storia dell'arte delle aree extraeuropee I;

9) Storia dell'arte delle aree extraeuropee II;

10) Storia della tradizione classica nell'arte europea;

11) Storia dell'architettura moderna;

12) Storia della città e del territorio;

13) Storia della miniatura;

14) Storia delle arti applicate e dell'oreficeria;

15) Storia dell'urbanistica moderna;

16) Una storia dell'arte di un'area regionale italiana in età moderna.

d) Area dell'età contemporanea:

1) Storia dell'arte contemporanea I;

2) Storia dell'arte contemporanea II;

3) Storia dell'arte contemporanea III;

4) Archeologia industriale;

5) Storia dell'architettura contemporanea;

6) Storia dell'arte dei Paesi europei I;

7) Storia dell'arte dei Paesi europei II;

8) Storia dell'arte dei Paesi extraeuropei I;

9) Storia dell'arte dei Paesi extraeuropei II;

10) Storia del cinema;

11) Storia del disegno industriale e delle arti applicate;

12) Storia della città e del territorio;

13) Storia dell'urbanistica contemporanea;

14) Teoria e tecniche della comunicazione.

e) Area delle tecniche:

1) Archeometria (s);

2) Geoarcheologia (s);

3) Elementi di topografia e fotogrammetria (s);

4) Metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;

5) Museografia e museotecnica;

6) Storia dei materiali e delle tecniche architettoniche;

7) Storia delle arti grafiche;

8) Storia delle tecniche artistiche;

9) Storia e tecnica della fotografia;

10) Telerilevamenti ed interpretazione di immagini (s);

11) Teoria e storia della cartografia (s);

12) Teoria e tecniche del restauro di manufatti (s);

13) Teroria e tecniche del restauro architettonico (s);

14) Teoria e tecniche di intervento urbanistico nei centri storici (s).

Lo studente dovrà seguire quindici annualità secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle aree del medioevo, dell'età moderna o dell'età contemporanea.

Il piano di studio dovrà includere almeno la disciplina indicata per prima in ciascuna delle tre aree suddette, quattro discipline dell'area di interesse generale e due discipline dell'area delle tecniche.

III – *Indirizzo dei beni archivistici e librari.*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (quattro annualità):

1) Storia medievale;

2) Storia moderna;

3) Storia contemporanea;

4) Paleografia latina.

a) Area dell'archivistica:

1) Archivistica generale e storia degli archivi;

2) Archivistica speciale (s);

3) Chimica dei supporti cartacei (s);

4) Codicologia;

5) Conservazione del materiale d'archivio non cartaceo (s);

6) Diplomatica;

7) Istituzioni medievali;

8) Filologia latina medievale e umanistica;

9) Metodologie e tecniche di difesa dalle aggressioni di agenti biologici (s);

10) Numismatica e medaglistica;

11) Paleografia greca;

12) Paleografia musicale;

13) Restauro del documento d'archivio (s);

14) Sfragistica;

15) Storia della cartografia;

16) Storia del diritto italiano;

17) Storia della Chiesa medievale e moderna;

18) Storia della miniatura del manoscritto (s);

19) Storia della traduzione manoscritta (s).

b) Area della biblioteconomia:

1) Bibliologia;

2) Bibliografia;

3) Biblioteconomia;

4) Chimica dei supporti cartacei (s);

5) Conservazione del materiale librario;

6) Gestione del materiale perdiodico a stampa (s);

7) Gestione del materiale minore a stampa (s);

8) Metodologie e tecniche di difesa dalle aggressioni di agenti biologici (s);

9) Restauro del libro;

10) Storia della legatura (s);

11) Storia delle biblioteche;

12) Storia dell'editoria e del commercio librario (s);

13) Storia del libro e della stampa;

14) Teoria e tecniche della catalogazione e classificazione.

c) Area della documentazione:

1) Gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;

2) Informatica documentale;

3) Tecniche per le basi dati bibliografiche e documentali;

4) Teoria e tecniche della comunicazione;

5) Teoria e tecniche della classificazione.

Lo studente dovrà seguire quindici annualità secondo un piano coerente fondato su una delle due aree *a)* e *b)* includendo però almeno tre annualità dell'area *c)* della documentazione.

IV - *Indirizzo dei beni musicali.*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (quattro annualità):

1) Storia medievale;

2) Storia moderna;

3) Storia contemporanea;

4) Elementi di teoria musicale.

Area delle discipline di interesse generale:

1) Antropologia culturale;

2) Biblioteconomia e archivistica musicale;

3) Critica musicale;

4) Didattica musicale;

5) Drammaturgia musicale;

6) Elementi di armonia e contrappunto;

7) Estetica musicale;

8) Esegesi delle fonti d'archivio per la storia della musica;

9) Etnomusicologia italiana;

10) Filologia musicale;

11) Filosofia della musica;

12) Iconografia musicale;

13) Metodologia d'analisi critica musicale;

14) Musicologia e conservazione degli strumenti musicali;

15) Paleografia e diplomatica;

16) Psicologia della musica;

17) Sociologia della musica;

18) Semiologia della musica;

19) Storia degli strumenti a fiato e loro letteratura;

20) Storia dei manufatti architettonici musicali;

21) Storia del clavicembalo e della sua letteratura;

22) Storia del cristianesimo;

23) Storia della critica e della ricezione musicale;

24) Storia della danza e della musica di danza;

25) Storia della filosofia;

26) Storia della liturgia cattolica e problemi di musica liturgica;

27) Storia della liuteria e della sua letteratura;

28) Storia della musica delle aree extraeuropee;

29) Storia della poesia per musica;

30) Storia della prassi esecutiva;

31) Storia della stampa e dell'editoria musicale;

32) Storia della vocalità;

33) Storia dell'interpretazione musicale;

34) Storia dell'organo e della sua letteratura;

35) Storia del pianoforte e della sua letteratura;

36) Storia del restauro;

37) Storia del teatro;

38) Storia e critica del testo musicale;

39) Teoria e forme del canto cristiano.

Area storica:

a) Età classica:

1) Storia della musica dell'età classica;

2) Storia greca;

3) Storia romana;

4) Letteratura greca;

5) Filologia classica: filologia greca o filologia latina;

6) Archeologia e storia dell'arte greca e romana;

7) Paleografia greca;

8) Papirologia;

9) Storia della teoria musicale greca e romana;

10) Storia del teatro antico;

11) Strutture architettoniche musicali antiche;

12) Storia degli strumenti musicali antichi e loro conservazione;

13) Storia della musica bizantina.

b) Età medievale:

1) Storia della musica medievale;

2) Euristica e istituzioni medievali;

3) Filologia latina medievale e umanistica;

4) Letteratura italiana medievale e moderna;

5) Archeologia medievale;

6) Storia dell'arte medievale;

7) Storia della poesia per musica del medioevo;

8) Teoria e storia della notazione musicale nel medioevo;

9) Storia del teatro medievale;

10) Storia della miniatura.

c) Età moderna:

1) Storia della musica dell'età moderna;

2) Storia dell'età della riforma e della controriforma;

3) Storia dell'arte moderna;

4) Storia della musica rinascimentale;

5) Teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento;

6) Storia della musica barocca;

7) Storia della teoria musicale moderna.

d) Età contemporanea:

1) Storia della musica contemporanea;

2) Storia dell'arte contemporanea;

3) Storia del cinema;

4) Storia della musica per films;

5) Storia del jazz;

6) Storia delle musiche alternative (canzone, cabaret, pop music, rock, etc.);

7) Storia della musica riprodotta;

8) Storia dell'allestimento scenico musicale.

Area tecnica:

1) Acustica musicale;

2) Elementi di informatica e scienze della notalogazione dei beni musicali;

3) Storia del sistema produttivo musicale;

4) Storia delle tecniche orchestrali;

5) Fonetica sperimentale;

6) Museografia e museotecnica musicale;

7) Metodologia e tecniche del restauro dei beni musicali;

8) Storia delle arti grafiche d'interesse musicale;

9) Teorie e tecniche del restauro dei beni architettonici di interesse musicale;

10) Impianti di riproduzione del suono;

11) Acustica applicata;

12) Elementi di elettroacustica.

Lo studente dovrà seguire quindici annualità secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle età del Medioevo, dell'età moderna o dell'età contemporanea.

Il piano di studi dovrà includere almeno la disciplina indicata per prima in ciascuna delle tre età suddette, quattro discipline dell'area di interrese generale e quattro discipline dell'area delle tecniche.

Area giuridica (comune a tutti gli indirizzi):

1) Legislazione dei beni culturali e ambientali (s);

2) Legislazione dei centri storici (s);

3) Legislazione internazionale e comparata dei beni culturali e ambientali (s);

4) Legislazione regionale dei beni culturali e ambientali (s).

Lo studente è tenuto altresì a sottoporsi all'accertamento della conoscenza di almeno due lingue straniere mediante colloquio e traduzione di testi scientifici da effettuarsi, prima della assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 11 luglio 1995

Il rettore: GULLOTTA

95A4315

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in settima seduta comune, giovedì 27 luglio 1995, alle ore 15,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

95A4439

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante: «Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale».

Il decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante: «Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1995.

95A4373

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 luglio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1603,39
ECU	2141,65
Marco tedesco	1156,18
Franco francese	332,72
Lira sterlina	2554,52
Fiorino olandese	1031,65
Franco belga	56,205
Peseta spagnola	13,423
Corona danese	296,95
Lira irlandese	2630,68
Dracma greca	7,118
Escudo portoghese	11,001
Dollaro canadese	1178,96
Yen giapponese	18,087
Franco svizzero	1386,78
Scellino austriaco	164,40
Corona norvegese	260,02
Corona svedese	224,02
Marco finlandese	379,05
Dollaro australiano	1180,42

95A4419

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 26 settembre 1994, n. 304/P, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Pisseri Gino, nato il 7 dicembre 1927 a Medesano. — «Giovanissimo partigiano aderiva subito al movimento resistenziale, partecipando con successo ad azioni di guerriglia e di sabotaggio. Contro forze nemiche, inquadrato nel suo reparto, si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo. Rimasto isolato, dopo accanita resistenza, veniva fatto prigioniero e subito fucilato». — Zona Parma 10 gennaio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 26 settembre 1994, n. 489/M, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Marcolini Otello, nato il 6 aprile 1905 a Spoleto. — «Animato da purissimo amor di Patria, fra i primi volontariamente affrontava l'aspra vita del partigiano partecipando a tutte le azioni di guerra della sua Brigata. Coraggioso volle sempre per sé i più rischiosi servizi; fu costante esempio di dedizione alla causa. Nei nove mesi di lotta mantenne alta la fiaccola dell'onore nazionale e di ogni virtù militare. Fu di largo aiuto ai compagni della Brigata ed agli ex prigionieri alleati. All'atto della liberazione della città di Spoleto, mentre cercava di raggiungere una casa per prendere delle armi da distribuire, conscio del pericolo a cui andava incontro, cadeva sotto i colpi della barbarie tedesca, posta in agguato». — Spoleto 15 giugno 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 26 settembre 1994, n. 24/U, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Ubaldi Elvio, nato il 28 maggio 1920 a Vigatto. — «In operazione di protezione al fianco della Brigata veniva d'improvviso investito da intenso fuoco incrociato da autoblinde nemiche. Si lanciava allo scoperto con un gruppo di partigiani attraverso il greto del fiume per distrarre l'attenzione del nemico dagli altri reparti della Brigata in movimento, sacrificando in tal modo la propria vita, ma rendendo possibile alla Brigata un vittorioso contrattacco». — Reno di Tizzano, 30 ottobre 1944 (Parma).

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 26 settembre 1994, n. 305/B, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Baio Cesare, nato il 30 maggio 1924 a Piacenza. — «Giovane animoso ed entusiasta, educato agli ideali di fedeltà alla Patria e alla libertà, partecipava fervidamente alla lotta clandestina contro l'invasore, operando efficacemente nella formazione di appartenenza in campo logistico, organizzativo e informativo. Catturato, a seguito di vile delazione, subiva con animo fermo la dura sorte della prigionia in Germania e il lavoro coatto. Per tragica fatalità mortalmente ferito durante un bombardamento aereo, veniva così troncata la sua generosa e promettente giovinezza». — Zona del Piacentino, 9 settembre 1943 - Koin Kalt (Germania), 14 ottobre 1944.

95A4317

MINISTERO DELL'INTERNO

135° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N /B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94 e n. 2/95 e n. 147/95 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. 9084 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863-C-82 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. BRENTA (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 222 REMINGTON/6,5 x 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9085 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.019-C-95 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «COGSWELL AND HARRISON» MOD. MAUSER K 98
Calibro: 375 HOLLAMD & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 646
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: BALESTRI MARIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9086 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.268-C-94 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BRIGNOLI SILVIO» MOD. EAGLE 5.1 (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA NERA O CROMATA)
Calibro: MM. 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM. 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BRIGNOLI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BRIGNOLI SILVIO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 9087 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.268-C-94 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BRIGNOLI SILIVO» MOD. EAGLE 5.1 (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA NERA O CROMATA)
Calibro: MM. 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BRIGNOLI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BRIGNOLI SILVIO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 9088 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10293-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 BUCKHORN S.A. BUNTLINE
Calibro: 44-40
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 457,2
Lunghezza dell'arma: MM. 601
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6
L'arma può essere corredata di cilindro intercambiabile camerato per impiegare la cartuccia cal. 44 Magnum.

N. 9089 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10293-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 BUCKHORN S.A. TARGET (MIRA REGOLABILE)
Calibro: 44-40
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 457,2
Lunghezza dell'arma: MM. 601
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2
L'arma può essere corredata di cilindro intercambiabile camerato per impiegare la cartuccia cal. 44 Magnum.

N. 9090 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. HUBERTUS
Calibro: MM. 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. DA 980 A 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 9091 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. HUBERTUS
Calibro: MM. 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. DA 980 A 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9092 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. HUBERTUS
Calibro: MM. 6,5 × 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. DA 980 A 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9093 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. HUBERTUS
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. DA 1030 A 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9094 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. HUBERTUS
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. DA 980 A 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9095 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER/WERKE» MOD. 66 S
Calibro: MM. 6,5 × 64 BR
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 2°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9096 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: MM. 5,6 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 577
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9097 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9098 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: 10,3 × 60 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9099 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: 22-250
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 577
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9100 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: 25-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 577
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9101 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: 257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 627
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9102 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: 264 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 627
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9103 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 627
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9104 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA COMBINATA
Denominazione: «BLASER» MOD. B 750/88
Calibro: 30 R BLASER/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1025
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO REGOLABILE A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9105 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. REVOLUTION
Calibro: MM. 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 530
Lunghezza dell'arma: MM. 860
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9106 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. REVOLUTION
Calibro: MM. 5,6 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 530
Lunghezza dell'arma: MM. 860
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9107 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. REVOLUTION
Calibro: MM. 5,6× 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 930
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9108 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. REVOLUTION
Calibro: MM. 5,6 × 61 VOM HOFE SUPER EXPRESS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9109 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. REVOLUTION
Calibro: MM. 6 × 62 R FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 930
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9110 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. REVOLUTION
Calibro: MM. 6,5 × 55 SWEDEN
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9111 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. REVOLUTION
Calibro: MM. 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 530
Lunghezza dell'arma: MM. 860
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9112 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. REVOLUTION
Calibro: MM. 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 930
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9113 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. REVOLUTION
Calibro: MM. 6,5 × 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9114 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. REVOLUTION
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9115 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. REVOLUTION
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 930
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9116 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. REVOLUTION
Calibro: MM. 7 × 75 R VOM HOFE SE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9117 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. REVOLUTION
Calibro: MM. 8 × 75 RS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9118 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. REVOLUTION
Calibro: MM. 9,3 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9119 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. REVOLUTION
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 930
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9120 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. REVOLUTION
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 860
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9121 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. REVOLUTION
Calibro: 240 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9122 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.23913-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. REVOLUTION
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 930
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9123 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. REVOLUTION
Calibro: 257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9124 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. REVOLUTION
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 930
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9125 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. REVOLUTION
Calibro: 308
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 930
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9126 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. SAFARI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9127 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. SAFARI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 6,5 × 55
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9128 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. SAFARI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9129 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. SAFARI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 7 ×65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9130 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. SAFARI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9131** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. SAFARI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: **RIZZINI ISIDORO** RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9132** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. SAFARI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: **RIZZINI ISIDORO** RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9133** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. SAFARI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: **RIZZINI ISIDORO** RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9134** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. SAFARI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: **RIZZINI ISIDORO** RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9135 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. SAFARI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 9136 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. SAFARI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 444 MARLIN
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 9137 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. COMBI BK 1
Calibro: 20/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 9138 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. COMBI BK 1
Calibro: 20/6,5 × 55
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **9139** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. COMBI BK 1
Calibro: 20/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **9140** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. COMBI BK 1
Calibro: 20/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **9141** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. COMBI BK 1
Calibro: 20/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **9142** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. COMBI BK 1
Calibro: 20/8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9143 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. COMBI BK 1
Calibro: 20/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9144 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. COMBI BK 1
Calibro: 20/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: –
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9145 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. COMBI BK 1
Calibro: 20/22 L.R.
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma. MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9146 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. COMBI BK 1
Calibro: 20/30/06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: –
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **9147** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 9350-C-89 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. COMBI BK I
Calibro: 20/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **9148** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 9350-C-89 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. COMBI BK I
Calibro: 20/270 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **9149** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. COMBI BK I
Calibro: 20/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **9150** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 giugno 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. COMBI BK I
Calibro: 20/444 MARLIN
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

95A4293

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da due contribuenti

Con decreto 13 giugno 1995, la riscossione del carico tributario di L. 784.960.560, dovuto dal sig. Di Cesare Gino, di Gaeta, socio accomandatario della «S.a.s. Di Cesare Gino & C.», con sede in Gaeta, è stata sospesa ai sensi del terz'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per il Lazio sezione staccata di Latina, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato contribuente, il quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto 22 giugno 1995, la riscossione del carico tributario di L. 250.207.000, dovuto dalla sig.ra Coccoluto Maria Grazia, di Gaeta, socio accomandatario della «S.a.s. Di Cesare Gino & C.», con sede in Gaeta, è stata sospesa ai sensi del terz'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per il Lazio sezione staccata di Latina, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata contribuente, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

95A4319

UNIVERSITÀ DI URBINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze ambientali della Università degli studi di Urbino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze ambientali:

stratigrafia marina;

chimica analitica (settore scientifico-disciplinare C01A).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4347

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura di questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

istituzioni di matematiche, settore scientifico-disciplinare A02B.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi del bilancio dell'Ateneo.

95A4346

POLITECNICO DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura di questo Politecnico è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, assegnato con decreto ministeriale 11 agosto 1993, piano triennale di sviluppo 1991-93, per il settore e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

settore scientifico-disciplinare: H13X - restauro; disciplina: restauro architettonico.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio in carta semplice con l'indicazione della retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4345

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 7 1 0 9 5 *

L. 1.300